



**VENDOR DUE DILIGENCE REPORT**  
**GLASS TO POWER S.P.A.**

16 Luglio 2019

## INDICE

<b>INTRODUZIONE</b> .....	4
<b>EXECUTIVE SUMMARY</b> .....	6
<b>PARTE PRIMA – DOCUMENTAZIONE SOCIETARIA</b> .....	13
a. DATI DELLA SOCIETÀ.....	13
b. STATUTO.....	15
c. PATTI PARASOCIALI.....	20
d. VERBALI DI ASSEMBLEA E C.D.A.....	23
e. OPERAZIONI STRAORDINARIE.....	26
<b>PARTE SECONDA – PROPRIETÀ ED ALTRI DIRITTI REALI</b> .....	28
<b>PARTE TERZA – CONTRATTI RELATIVI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELLA SOCIETÀ</b> .....	29
<b>I. CONTRATTI ATTIVI</b> .....	29
a. MEMORANDUM OF UNDERSTANDING CON MARTE CONSULTING.....	29
b. MEMORANDUM OF UNDERSTANDING CON BIG INVESTMENT.....	30
<b>II. CONTRATTI PASSIVI</b> .....	31
a. CONTRATTO DI RICERCA CON L'UNIMIB.....	31
b. CONTRATTI CON I FORNITORI.....	33
c. ULTERIORI CONTRATTI.....	35
<b>PARTE QUARTA – ASPETTI GIUSLAVORISTICI</b> .....	39
a. DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE.....	39
b. SEDE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA, COMMERCIALE, AMMINISTRATIVA E UFFICI DIREZIONALI.....	39
c. CCNL APPLICATO.....	39
d. ELENCO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA SOCIETÀ, CON INDICAZIONE DEL RELATIVO COSTO AZIENDALE ANNUO, DELLA DATA DI ASSUNZIONE, DELL'INQUADRAMENTO E DELLE MANSIONI.....	40
e. LETTERE DI ASSUNZIONE.....	42
f. CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO.....	43
g. CONTRATTI DI LAVORO PART-TIME.....	44
h. CONTRATTI DI LAVORO DI APPRENDISTATO.....	44
i. IMPIEGO DI SOGGETTI DISABILI.....	45
j. CONCILIAZIONI INDIVIDUALI.....	46
k. CESSAZIONI DI FINE RAPPORTO.....	46
l. COMPENSI AMMINISTRATORI.....	46

m. DOCUMENTO UNICO REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC).....	47
n. FERIE E PERMESSI.....	47
<b>PARTE QUINTA – ASSICURAZIONI.....</b>	<b>49</b>
a. SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLA POLIZZA RC-AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E SINDACI DELLA SOCIETÀ N. BLUE020672.....	49
b. SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA MULTIRISCHIO DELLE PICCOLE INDUSTRIE E IMPRESE ARTIGIANE (SEDE DI ROVERETO) N. 390704984.....	49
c. SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA AZIENDALE N. 380710101.....	50
d. SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA MULTIRISCHIO DELL’UFFICIO (SEDE BICOCCA) N. 380710099.....	50
e. SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA N. 31683310.....	51
<b>PARTE SESTA – <u>PROPRIETÀ INTELLETTUALE</u>.....</b>	<b>52</b>
a. BREVETTI.....	52
b. <i>DOMAIN NAMES</i> .....	55
<b>PARTE SETTIMA – PRIVACY POLICY.....</b>	<b>56</b>
<b>PARTE OTTAVA – AUTOCERTIFICAZIONI.....</b>	<b>62</b>
<b>PARTE NONA – CONTENZIOSI.....</b>	<b>63</b>

## INTRODUZIONE

RISERVATA E CONFIDENZIALE

Spett. Glass to Power S.p.A.,

Egregi Signori,

su Vostro incarico, abbiamo provveduto a riassumere i risultati dell'indagine conoscitiva legale effettuata con riferimento alla società Glass to Power S.p.A. (“**G2P**” o la “**Società**”) con lo scopo di elaborare un Report in grado di delineare un quadro il più possibile sintetico ed esaustivo dell'attuale organizzazione societaria a favore del mercato e dei potenziali investitori (il “**Report**”).

Precisiamo che il presente Report è stato predisposto e viene a Voi consegnato sulla base dei seguenti presupposti:

- i. trattasi di Report confidenziale e riservato unicamente alla Vostra Società; ci è stato rappresentato che suddetto Report potrà essere condiviso con potenziali investitori, circostanza con riferimento alla quale forniamo il nostro preventivo consenso, a condizione che suddetti potenziali investitori accettino di rispettare tutte le condizioni di seguito elencate, ivi inclusa la natura confidenziale del Report.
- ii. la completezza del Report è limitata all'indagine dei documenti, dati ed informazioni che sono stati messi a nostra disposizione da parte della Società per mezzo di una *virtual data room* (“**VDR**”), le quali informazioni assumiamo essere vere, complete ed accurate (la “**Documentazione**”). Inoltre, nel limitato tempo a nostra disposizione, abbiamo richiesto alla Società e a i suoi incaricati alcuni approfondimenti sia in forma scritta che orale. Non è stato tuttavia effettuato da parte nostra alcun accesso diretto presso Amministrazioni, Enti, Uffici Pubblici al fine di reperire atti o verificare il contenuto di contratti, progetti, autorizzazioni, regolamenti e provvedimenti. Siamo stati informati che i medesimi documenti, dati ed informazioni potrebbero essere messi a disposizione di potenziali investitori, tuttavia non abbiamo esaminato in alcun modo la documentazione che sarà eventualmente condivisa con questi ultimi, né assistito la Società nell'allestimento della VDR a loro dedicata, e pertanto non possiamo escludere la possibilità sussistano difformità tra la Documentazione e i documenti che saranno messi a loro disposizione;
- iii. nel corso della nostra indagine conoscitiva legale, inoltre, abbiamo dato per assunte alcune considerazioni, fra le quali:
  - a. la capacità di tutte le persone, l'autenticità di tutte le firme e dei timbri e la conformità all'originale di tutte le copie della Documentazione;
  - b. la capacità dei soggetti firmatari, in base ai poteri di rappresentanza, di contrarre ed eseguire ogni e qualsiasi obbligazione prevista nella Documentazione;
  - c. che nessun documento o informazione relativo alla Società siano stati sottratti alla nostra revisione;
- iv. il presente Report contiene unicamente una sintesi dei risultati dell'analisi dei principali aspetti di diritto civile, lavoristico e societario e non affronta questioni di diritto penale, fiscale e/o tributario né aspetti commerciali, finanziari, contabili ed economici;

- v. per le finalità del presente Report, rileviamo che la nostra indagine è basata esclusivamente sulla legge italiana vigente alla data di predisposizione dello stesso;
- vi. abbiamo assunto che l'attività della Società sia stata condotta in conformità alle previsioni statutarie ed alle relative delibere societarie;
- vii. abbiamo assunto, senza ulteriori richieste o indagini, che tutti gli obblighi contrattuali, nonché qualsiasi obbligazione di pagamento, derivanti dai contratti di qualsiasi natura forniti da parte del venditore, e analizzati in questo documento, siano stati puntualmente e tempestivamente adempiuti dalla Società;
- viii. abbiamo assunto, senza ulteriori richieste o indagini, che le eventuali prescrizioni contenute nei permessi e nelle autorizzazioni aventi ad oggetto l'attività della Società siano state debitamente e tempestivamente soddisfatte da parte della stessa;
- ix. il presente Report non deve essere considerato: (i) come equivalente ad un parere legale con riferimento ad alcuno degli aspetti analizzati, bensì come una revisione generale della Documentazione, e pertanto non come una specifica consulenza legale circa alcuno delle specifiche circostanze di fatto e diritto di seguito analizzate; né (ii) come il nostro parere sull'opportunità commerciale o meno di procedere con alcuna operazione riferita alla Società, bensì come una mera analisi legale. Non siamo nella posizione di determinare lo svolgimento, le implicazioni o i risultati di un'eventuale operazione riferita alla Società.

Il nostro Studio è a disposizione per l'approfondimento di ogni altro aspetto ritenuto da Voi opportuno.

16 Luglio 2019

Orrick, Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP

## EXECUTIVE SUMMARY

La Società è una società per azioni con sede legale a Rovereto (TN) e sede secondaria a Milano, attiva – *inter alia* – nell’attività di ricerca e sviluppo, industrializzazione, produzione e commercializzazione di prodotti ad alto valore tecnologico ed innovativo in ambito energetico, con particolare riferimento a sistemi fotovoltaici basati su tecnologia LSC (*Luminiscent Solar Concentrator*) e qualsiasi altra forma di tecnologie inerenti alla produzione di energia tramite l’energia solare.

### **Parte Prima – Aspetti societari**

Stando alle risultanze della visura camerale del 09.04.2019 messa a disposizione dalla Società, sotto il profilo societario G2P è posseduta al 25% da Federico De Nora S.p.A., al 16,67% da Karma S.r.l., al 6,67% da TEC – Società a Responsabilità Limitata, al 5,33% da Giuliana Angelo, al 4,98% da Limatola Francesco, al 4,44% da Brovelli Sergio, al 4,44% da Meinardi Francesco, al 4,44% Management Innovation S.r.l., al 4,44% Università degli Studi di Milano-Bicocca (“UNIMIB”) e per il restante 23,57% da azionariato diffuso (composto da soggetti con partecipazioni di valore uguali o inferiori a Euro 12.000,00).

Lo Statuto della Società non presenta previsioni che si discostano in maniera rilevante dalla disciplina codicistica, tuttavia sono particolarmente rilevanti le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 che pongono una specifica disciplina in caso di trasferimento *inter vivos* delle azioni (*i.e.* prelazione, obbligo di co-vendita, diritti seguito).

Dall’esame della documentazione fornita, non si riscontrano particolari criticità di natura legale.

### **Parte Seconda – Proprietà ed altri diritti reali**

La Società ci ha fornito evidenza di due contratti, stipulati rispettivamente con: (i) UNIMIB; (ii) Trentino Sviluppo S.p.A., che disciplinano una varietà dei rapporti in essere con le rispettive controparti, tra cui figura anche:

1. con riferimento al contratto con UNIMIB, la concessione in comodato d’uso di alcuni locali;
2. con riferimento al contratto con Trentino Sviluppo S.p.A., la concessione in locazione di alcuni locali.

In virtù dell’eterogeneità dei rispettivi oggetti, per l’analisi dei contenuti dei suddetti contratti si rimanda alla sezione successiva.

### **Parte Terza – Contratti relativi all’esercizio delle attività oggetto della Società**

#### **I. Contratti attivi**

Avendo il presente Report ad oggetto una società start up innovativa di recente costituzione, ci è

stata rappresentato dalla Società che allo stato G2P ha concluso dei *Memorandum of Understanding* (“**MOU**”) con due società, una con sede a Cotia (Brasile) e una con sede a Dubai (Emirati Arabi Uniti).

Entrambi i MOU sono stati stipulati nei primi mesi del 2019 ed esprimono la comune volontà delle parti di avviare delle negoziazioni con lo scopo di addivenire alla stipula di accordi vincolanti che abbiano ad oggetto l’implementazione di iniziative commerciali congiunte nel mercato sudamericano e nel mercato dei Paesi del Golfo (Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar), della Repubblica Araba d’Egitto e della Repubblica Araba di Siria.

## ***II. Contratti passivi***

Abbiamo avuto evidenza di un Contratto di ricerca tra la Società e UNIMIB, in virtù del quale G2P affida a UNIMIB l’esecuzione del programma di ricerca dal titolo “Sviluppo di nano compositi non convenzionali a base plastica”, con l’obiettivo di realizzare prototipi di LSC plastici a base di nanocristalli semiconduttori ottimizzati.

I rapporti con UNIMIB sono ulteriormente disciplinati per mezzo di una “Convenzione regolatrice dei reciproci rapporti”, conclusa allo scopo di regolamentare l’uso delle risorse che UNIMIB ha messo a disposizione di G2P. Tra le suddette risorse figurano: (i) dei locali destinati ad “uso ufficio”, “uso riunione” e “uso laboratorio” situati presso il Dipartimento di Scienza dei Materiali dell’UNIMIB, concessi in comodato d’uso non esclusivo alla Società (che vi ha stabilito la propria sede secondaria); (ii) delle risorse strumentali, tra cui figurano – *inter alia* - un banco di lavoro con cappa chimica, *glove box* per conservazione materiali sensibili.

Nell’ambito del contratto di prestazione di servizi inerente al programma “Innovation Factory”, la società Trentino Sviluppo S.p.A. ha messo a disposizione di G2P i servizi previsti dal programma all’interno del Polo Meccatronica di Rovereto (TN), oltre ad uno spazio ad uso produttivo concesso in locazione.

Inoltre, abbiamo avuto evidenza dalla Società di un’offerta economica e un’offerta di fornitura tra la Società e due fornitori, sulla base delle quali ci è stato rappresentato da G2P che i rapporti in essere tra le società coinvolte sono stati disciplinati.

La prima offerta, sottoposta alla Società da Waldner S.r.l., ha ad oggetto la realizzazione di tre laboratori per la produzione di nanoparticelle, nonché la fornitura, posa in opera, installazione e collaudo di attrezzature tecnologiche destinate alla produzione in tre laboratori di chimica di nanoparticelle con metodica differente.

A riguardo, ci è stato rappresentato dalla Società che nel corso di una riunione tenutasi in data 21.11.2018, le parti abbiano stabilito di comune accordo di affidare a Waldner esclusivamente la fornitura degli arredi tecnici dei laboratori, affidando la realizzazione delle opere infrastrutturali (edili ed impiantistiche) al fornitore I.M.P. Service Srls, che ha provveduto a sottoporre alla Società la seconda offerta sopra menzionata.

Non si segnalano particolari criticità a riguardo, con l'eccezione di un contenzioso giudiziale promosso dal fornitore I.M.P. Service Srls, le cui caratteristiche salienti sono descritte *infra* Parte Decima.

#### **Parte Quarta – Aspetti giuslavoristici**

La Società applica al personale dipendente, dal 1.1.19, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti - Federmeccanica del 26.11.2016. In precedenza, sino al 31.12.18, la Società ha applicato il CCNL Commercio/Terziario – Confcommercio

Sulla base dei documenti forniti (“Lista dettagliata personale e rapporti di lavoro”), risulta che la società alla data del 08.05.2019 occupa n. 11 lavoratori dipendenti.

la Società risulta essere in regola con il versamento del premio assicurativo (INAIL) e con i pagamenti dei contributi pensionistici (INPS)

Non si segnalano particolari criticità a riguardo.

Si segnala solo un potenziale rischio (remoto) in riferimento ad eventuali differenze retributive da inquadramento errato derivanti da un contratto di apprendistato comunque cessato nel novembre del 2018.

#### **Parte Quinta – Assicurazioni**

Abbiamo avuto evidenza delle polizze stipulate dalla Società nell'esercizio della propria attività: (i) RC-Amministratori, Dirigenti e Sindaci della società n. BLUE020672 con la società assicurativa AIG Europe Limited; (ii) assicurazione per la copertura multirischio delle piccole industrie e imprese artigiane (sede di Rovereto) n. 390704984 con la società assicurativa Generali Italia S.p.A.; (iii) assicurazione infortuni cumulativa aziendale n. 380710101; (iv) assicurazione per la copertura multirischio dell'ufficio (sede secondaria di Milano) n. 380710099 con la società assicurativa Generali Italia S.p.A.; (v) assicurazione sulla vita dell'Amministratore Delegato Emilio Sassone Corsi n. 31683310 con la società assicurativa Generali Italia S.p.A..

Non si segnalano particolari criticità a riguardo.

#### **Parte Sesta – Proprietà Intellettuale**

Sulla base delle informazioni ricevute dalla Società, per lo svolgimento del proprio *business*, essa utilizza una serie di insegnamenti tecnici oggetto di domande di brevetto depositate in vari paesi, alcune delle quali già accolte ed altre ancora pendenti, afferenti a cinque diverse famiglie di brevetti. Dalle informazioni ricevute risulta che per tutte le pratiche (domande di brevetto e brevetti concessi) sono state pagate le dovute tasse procedurali e/o per il mantenimento in vita di domande e brevetti



La Società ha messo a nostra disposizione un parere redatto da Uwe Müller di Reistötter und Kinzebach in data 6.5.2018, indirizzato ad Industrie De Nora s.p.a., e riguardante la brevettabilità nonché la liceità dell'uso degli insegnamenti contenuti nelle domande di brevetto e dei brevetti oggetto della famiglia A28371.

Dal parere ora ricordato emerge che secondo Reistötter und Kinzebach le invenzioni ricomprese nella famiglia A28371, come rivendicate nelle relative domande di brevetto, hanno scarse possibilità di superare una contestazione di non brevettabilità (con conseguente rischio di declaratoria della nullità dei brevetti già concessi o rilasciati in futuro), in ragione della loro mancanza dei requisiti della novità e/o dell'attività inventiva. In base al parere ora ricordato non è tuttavia possibile escludere la brevettabilità di alcuni elementi degli insegnamenti inventivi in esame, sulla base dei quali potrebbe essere peraltro ottenuta una protezione brevettuale abbastanza limitata.

Il medesimo parere ha poi evidenziato che lo sfruttamento delle invenzioni oggetto delle domande e dei brevetti contenuti nella famiglia A28371 pare poter violare il preesistente brevetto statunitense 6,476,312 B1, che tuttavia è destinato ad estinguersi già nel marzo 2020. Minori rischi di interferenze possono invece verificarsi con gli altrui brevetti e/o domande di brevetto statunitense US2016/0327714A ed europeo EP3017475A nonché rispettivamente con gli altrui brevetti e/o domande di brevetto statunitensi US2017/0084761A1 e US9,525,092 B2.

Le domande di brevetto, i brevetti e le domande brevettuali pendenti sono tuttora integralmente intestati all'Università degli studi di Milano – Bicocca, con eccezione (i) della domanda internazionale PCT/IB2018/056807 (famiglia A28595), appartenente alla Società, nonché (ii) delle domande di brevetto contenute nelle famiglie A28695 e A28704, delle quali risultano essere cotitolari l'Università e la Società con quote equivalenti.

Tra i materiali messi a nostra disposizione rientra peraltro un documento non datato e sottoscritto digitalmente dal rettore dell'UNIMIB, intitolato "Accordo" mediante il quale quest'ultima e G2P si sono accordate per la cessione a beneficio della Società di tutti i diritti su domande di brevetto, i brevetti e le domande brevettuali pendenti che appartengano alle famiglie brevettuali A28371, A28479. Ugualmente ceduta alla Società in base a quell'accordo risulta essere anche la domanda di brevetto italiano 102017000102364 del 13.9.2017 relativa ad un "*concentratore solare luminescente a base di perovskiti*" (famiglia A28695), che in quella sede è stata dichiarata oggetto di cotitolarità tra la Società e l'UNIMIB.

Dall'accordo tra G2P e UNIMIB sui brevetti si ricava che gli inventori dei trovati appartenenti alle famiglie A28479 e A28595 sono i professori Sergio Brovelli e Francesco Meinardi, oltre al dott. Francesco Carulli. I professori Brovelli e Meinardi sono autori anche dell'invenzione appartenente alla famiglia A28479.

Sono stati d'altro canto messi a nostra disposizione 1) un contratto datato 18.12.2014 che prevede la cessione dagli inventori predetti all'Università dei diritti al brevetto per un trovato riguardante "*l'implementazione di nanocristalli colloidali ad ampio Stokes shift, in un dispositivo concentratore solare luminescente in grado di assorbire luce solare o ambientale e di guidarla ai suoi capi senza perdite per riassorbimento della luce emessa. Il dispositivo comprende una guida d'onda vetrosa o plastica nella quale sono dispersi dei nanocristalli colloidali semiconduttori ternari di tipo 1-111-V12 (es. Cu/nS, AgInS, Cu/nSe, Ag/nSe) e relativi composti misti (es. Cu/nSeS, AgInSeS) e quaternari (es. CuInSZn, CuInSeZn, AgInSeZn ecc...), anche ricoperti con opportuni strati passivanti organici e/o inorganici*", 2) un contratto datato 10.5.2016 che prevede la cessione dagli inventori predetti all'Università dei diritti al brevetto per un trovato riguardante un «concentratore solare luminescente ad ampia area a base di nanocristalli semiconduttori a gap

energetico indiretto»: che dalle informazioni ricevute dalla Società per le vie brevi costituiscono gli oggetti delle famiglie brevettuali A28371 e A28479.

Dall'accordo tra G2P e UNIMIB sui brevetti si ricava inoltre che gli inventori dei trovati appartenenti alla famiglia A28595 sono i professori dell'Università Sergio Brovelli e Francesco Meniardi. Autori dei trovati compresi nella famiglia A28695 sono invece – oltre ai professori Meniardi e Brovelli – anche Francesco Bruni e Marina Gandini. Mentre inventori del trovato compreso nella famiglia A28704 – oltre ai già citati Brovelli, Meniardi, Bruni e Gandini – sono Emilio Sassone Corsi, Graziella Gariano, Chiara Capitani.

Per quanti riguarda i domain names, sulla base della documentazione ricevuta, costituita da una serie di stampe di comunicazioni recanti il logo del provider di servizi Aruba.it, emerge che i due *domain names* dichiaratamente utilizzati dalla Società per il proprio *business*, (i.e.: (i) glasstopower.com; e(ii) e2bnews.com) sono registrati (non a nome della Società, ma) a nome dell'A.D. Emilio Sassone Corsi. Una verifica in rete evidenzia che entrambi i *domain names* contraddistinguono siti *web* ad oggi attivi ed accessibili.

### **Parte Settima – Privacy Policy**

Abbiamo avuto evidenza della seguente documentazione in materia di Data Protection:

- n. 9 documenti denominati “*Informativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati*”;
- n. 1 documento denominato: “*Procedura per la gestione dell’esercizio dei diritti da parte degli interessati*”;
- n. 1 documento denominato “*Allegato 1 alla procedura per la gestione dell’esercizio dei diritti da parte degli interessati esercizio di diritti in materia di protezione dei dati personali*”;
- n. 1 documento denominato: “*Allegato 2 alla procedura per la gestione dell’esercizio dei diritti da parte degli interessati*” – tabella con il registro delle richieste dei diritti da parte degli interessati;
- n. 1 documento denominato: “*Procedura per la gestione del data breach (violazione dei dati personali)*”;
- n. 1 documento denominato: “*Allegato 1 alla procedura di data breach comunicazione data breach al garante (art. 33 reg. ue 679/2016)*”;
- n. 1 documento denominato “*Allegato 2 alla procedura di data breach comunicazione data breach all’interessato (art. 34 reg. ue 679/2016)*”;
- n. 1 documento denominato: “*Allegato 3 alla procedura di data breach - registro data breach*”;
- n. 1 documento denominato: “*Politica per la sicurezza delle informazioni*”;
- n. 1 documento denominato: “*Procedura per la consegna, l’utilizzo e la restituzione di asset*”;
- n. 1 documento denominato: “*Procedura per l’aggiornamento della sicurezza dei dati*”;

- n. 1 documento denominato: “*Modello organizzativo privacy*”;
- n. 1 documento denominato “*Autorizzazione ai dipendenti*”.

La documentazione fornitaci appare in linea con le disposizioni normative, salvo alcuni lievi disallineamenti rispetto al Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), che non costituiscono elementi di criticità gravi.

Tuttavia, si segnala un potenziale aspetto critico nel disallineamento tra la “Procedura per la gestione dell’esercizio dei diritti da parte degli interessati” e le informative, in quanto nella prima si menziona l’esecuzione di attività automatizzate, senza specificarlo nelle informative.

### **Parte Ottava – Autocertificazioni**

Dalla documentazione presente in Data Room, emerge che Emilio Sassone Corsi, nella sua qualità di Amministratore Delegato della Società, dichiara che:

- G2P:
  - non si trova assoggettata ad alcuna procedura concorsuale, anche minore;
  - non è assoggettabile a procedure concorsuali, in quanto *start up* innovativa, ai sensi della vigente normativa in materia;
  - non ha in corso alcuna procedura di sovraindebitamento, ai sensi della Legge n. 03/2012.
- G2P possiede i requisiti di *start up* innovativa e quindi è ad oggi regolarmente iscritta alla sezione delle *start up* innovative presso il Registro delle Imprese di Trento;
- G2P non si è resa inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte ad oggi.

### **Parte Nona – Contenzioso**

Abbiamo avuto evidenza della pendenza del procedimento R.G. 384/2019 pendente innanzi al Tribunale Ordinario di Rovereto tra G2P e il proprio fornitore I.M.P. Service Srls.

La vertenza ha ad oggetto la pretesa (non quantificata in termini economici) formulata dal fornitore ad una congrua retribuzione per le opere realizzate in favore della Società, nel contesto del rapporto contrattuale instauratosi tra le parti ai sensi dell’offerta economica descritta sub Parte Terza, Sez. II, let. b.2). La resistente Società, così come rappresentata e difesa in tale giudizio, ha richiesto che il giudizio sia dichiarato inammissibile, improponibile e in ogni caso infondato per assoluta carenza del *fumus bonis juris*.

In relazione a tale procedimento, abbiamo avuto evidenza: (i) della copia del ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi degli artt. 696 - 696 bis c.p.c. depositata dalla ricorrente IMP presso il Tribunale di Rovereto in data 18.042019; (ii) della memoria di costituzione della

Società in summenzionato giudizio, depositata in data 28 maggio 2019; e (iii) del provvedimento del presidente Dott. Giulio Adilardi, con il quale il quesito oggetto della consulenza tecnica d'ufficio proposto dalla ricorrente è stato rimodulato, ed è stato nominato il consulente tecnico d'ufficio, fissando altresì udienza per l'affidamento dell'incarico al 27.06.2019.

Dall'esame della documentazione fornita non siamo in posizione di poter effettuare giudizi prognostici sull'esito di suddetto contenzioso.

## PARTE PRIMA

### DOCUMENTAZIONE SOCIETARIA

Ci è stata messa a disposizione la seguente documentazione societaria relativa alla Società:

- statuto della Società (ultima versione più aggiornata del 1° ottobre 2018);
- visura camerale storica della Società, aggiornata al 9 aprile 2019;
- libri sociali ed in particolare, libro decisioni soci e libro decisioni consiglio di amministrazione.

Dall'analisi della documentazione societaria di cui sopra, non si rinvencono criticità particolari degne di nota specifica.

#### **a. Dati della Società**

<b>Denominazione</b>	Glass to Power S.p.A.
<b>Data costituzione</b>	28 settembre 2016
<b>Data scadenza</b>	31 dicembre 2060
<b>Partita IVA</b>	C.F. 09640920964
<b>Sede legale e Iscrizione RI</b>	Originariamente Milano, in Viale Monte Nero 66 – cap 20135. Successivamente trasferita a Rovereto (TN), via Zeni 8 – cap 38068 ed iscritta al Registro delle Imprese Sezione Ordinaria di Trento il 8 novembre 2018, come da delibera dell'assemblea del 1° ottobre 2018 (cfr. Parte Prima, Sezione (d)) Iscrizione nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese per Start Up innovative ai sensi dell'art. 25 D.lgs. 17972012 il 21 aprile 2017.
<b>Sedi secondarie</b>	Via Roberto Cozzi, 55, 20125 Milano Attività esercitata: attività di ricerca e sviluppo, industrializzazione, produzione di prodotti ad alto valore tecnologico ed innovativo in ambito energetico inclusi sistemi fotovoltaici basati su tecnologia LSC ( <i>Luminiscent Solar Concentrator</i> ).
<b>Oggetto sociale</b>	Attività di ricerca e sviluppo, industrializzazione, produzione e commercializzazione di manufatti (“ <b>Prodotti</b> ”) ad alto valore tecnologico ed innovativo in ambito energetico, con particolare riferimento a sistemi fotovoltaici basati su tecnologia LSC ( <i>Luminiscent Solar Concentrator</i> ) e qualsiasi altra forma di tecnologie inerenti la produzione di energia tramite l'energia solare.

	<p>La consulenza tecnico-industriale per la produzione, industrializzazione dei Prodotti, nonché la promozione della compravendita degli stessi.</p> <p>Ogni attività connessa alle precedenti tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: l'implementazione di una piattaforma e-commerce, la gestione della logistica e delle spedizioni, l'organizzazione di eventi nazionali ed internazionali per la vendita dei Prodotti.</p>
<b>Capitale Sociale</b>	Capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato: Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00).
<b>Partecipazioni al capitale</b>	<p>In base all'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sociali risultanti dalla visura storica, il capitale sociale si ripartisce come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Federico De Nora S.p.A. (25%);</li> <li>• Karma S.r.l. (16,67%);</li> <li>• TEC – Società a Responsabilità Limitata (6,67%);</li> <li>• Giuliana Angelo (5,33%);</li> <li>• Limatola Francesco (4,98%);</li> <li>• Brovelli Sergio (4,44%);</li> <li>• Meinardi Francesco (4,44%);</li> <li>• Management Innovation S.r.l. (4,44%);</li> <li>• UNIMIB (4,44%);</li> <li>• Azionariato diffuso: partecipazioni di valore uguali o inferiori a Euro 12.000,00 (23,57%); si rinvia per un'elencazione analitica dei soci al Libro Soci riportato nell'<u>Allegato 1</u> al presente Report.</li> </ul>
<b>Organo amministrativo</b>	<p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da soggetti eletti dall'assemblea dei soci ("<b>Assemblea</b>"), che ne determina il numero (compreso tra tre e quindici) e la durata in carica ("<b>CdA</b>").</p> <p>Attualmente la Società è amministrata da un CdA formato da cinque membri nelle persone dei signori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meinardi Francesco, Presidente del CdA e rappresentante della Società;</li> <li>• Sassone Corsi Emilio, Amministratore Delegato e rappresentante della Società;</li> <li>• Amodeo Rosario, Consigliere;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Massari Guido, Consigliere delegato;</li> <li>• Cominelli Alberto Ernesto, Consigliere delegato;</li> </ul> <p>Tutti nominati con delibera dell'Assemblea del 28 settembre 2016 e con scadenza all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.</p> <p>Al CdA è riconosciuto un emolumento annuo lordo pari a Euro 80.000,00 (ottantamila/00). Il CdA stesso determina i compensi annuali spettanti agli amministratori. All'Amministratore Delegato è riconosciuto un trattamento di fine mandato annuo complessivo di Euro 10.000,00 (diecimila/00), al netto delle ritenute e oneri di legge. È inoltre conferito ai consiglieri delegati Alberto Ernesto Cominelli e Guido Massari un emolumento di Euro 1.000,00 (mille/00) mensili, oltre al rimborso delle spese vive sostenute.</p>
<p><b>Organo di Controllo</b></p>	<p>Lo statuto prevede che l'Assemblea nomini il Collegio Sindacale (designandone altresì il Presidente) composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.</p> <p>Il Collegio Sindacale è attualmente composto dai seguenti membri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lulli Loredana, Presidente del Collegio Sindacale;</li> <li>• Dente Sabino, Sindaco;</li> <li>• Del Prete Marcello, Sindaco;</li> <li>• Staiano Massimiliano, Sindaco supplente;</li> <li>• Simonelli Paola, Sindaco supplente.</li> </ul> <p>Tutti nominati con delibera dell'Assemblea del 28 marzo 2018 (salvo Simonelli Paola, nominata con atto del 27 aprile 2018) e con scadenza all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.</p> <p>Compenso complessivo annuo pari alla misura minima di quanto previsto dalle Tariffe Professionali indicate dall'ODCEC di Milano, tenuto conto del DM 140/2012, oltre al rimborso delle spese vive sostenute. Non è riconosciuto emolumento per i sindaci supplenti.</p>

***b. Statuto***

Lo statuto della Società (“**Statuto**”) si presenta in una formulazione che non presenta previsioni che si discostano dalla disciplina codicistica.

Tuttavia, sono particolarmente rilevanti le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 che pongono una specifica disciplina in caso di trasferimento *inter vivos* delle azioni (*i.e.* prelazione, obbligo di co-vendita, diritti seguito).

Segnaliamo alla Vostra attenzione, solo per completezza, le principali clausole al fine di delineare la disciplina che regola la Società:

### **b.1) Capitale sociale**

Il capitale sociale è suddiviso in n. 450.000,00 azioni senza valore nominale, suddivise in azioni di categoria A.1, azioni di categoria A e azioni di categoria B, aventi ciascuna le seguenti caratteristiche:

- Azioni A.1: (a) attribuiscono il diritto di recesso *ad nutum* da esercitarsi tramite raccomandata A/R o PEC con un preavviso di almeno 180 giorni; (b) sono postergate nella partecipazione alle perdite in sede di riduzione del capitale per perdite o in sede di liquidazione; (c) sono soggette al diritto di prelazione da parte dei titolari di azioni di categoria A.1 e A; (d) attribuiscono il diritto di prelazione in caso di trasferimento di azioni di categoria A.1 e A; (e) attribuiscono il diritto di voto nelle delibere assembleari;
- Azioni A: (a) sono soggette al diritto di prelazione da parte dei titolari di azioni di categoria A.1 e A; (b) attribuiscono il diritto di prelazione in caso di trasferimento di azioni di categoria A.1 e A; (c) attribuiscono il diritto di voto nelle delibere assembleari;
- Azioni B: (a) non sono soggette e non attribuiscono i diritti di prelazione; (b) sono sprovviste del diritto di voto nell'Assemblea.

I soci possono erogare finanziamenti alla Società in conformità con le disposizioni di legge e di regolamento *pro tempore* vigenti.

### **b.2) Trasferimento delle azioni**

In caso di trasferimento *inter vivos* delle azioni è prevista una variegata disciplina riguardante la “prelazione”, i “diritti di seguito” (cd. tag along), l’“obbligo di co-vendita” e il “gradimento”, di seguito brevemente accennata.

- Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, nel caso di trasferimento *inter vivos* a titolo oneroso di azioni di categoria A.1 e/o A, spetta agli altri soci titolari di azioni appartenenti alle medesime categorie il diritto di prelazione per il relativo acquisto. Il socio cedente dovrà pertanto dare comunicazione ai soci prelazionari della sua intenzione di trasferire le proprie azioni e delle condizioni a cui intende farlo.
- Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, qualora venga inviata a uno o più soci cedenti *denuntiatio* con la precisazione di avere ricevuto un'offerta da parte di terzi (“**Acquirente Tag Along**”) per l'acquisto di una quota di partecipazione superiore all'80% del capitale (e non vi sia revoca della *denuntiatio* né esercizio del diritto di prelazione degli altri soci), entro 30 giorni dalla ricezione il socio prelazionario avrà il diritto di vendere all'Acquirente Tag Along la propria partecipazione agli stessi termini e condizioni applicabili al socio cedente come indicati nella *denuntiatio*. Qualora l'Acquirente Tag Along non intendesse acquistare anche le partecipazioni detenute dagli altri soci, il socio cedente non potrà trasferire la propria partecipazione.



- Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, nel caso in cui un terzo acquirente intendesse acquistare l'intero capitale sociale e i soci che rappresentano almeno l'80% del capitale sociale fossero disponibili ad effettuare tale cessione (“**Soci di Maggioranza**”), qualsivoglia altro socio dovrà vendere la propria partecipazione al prospettato acquirente qualora richiesto dai Soci di Maggioranza.
- Ai sensi dell'art. 11, laddove nessun socio prelazionario abbia esercitato il diritto di prelazione, o questo non riguardi l'intera partecipazione trasferenda o quest'ultima sia oggetto di donazione, il socio cedente potrà trasferire la sua partecipazione ad un prezzo non inferiore a quello indicato nella *denuntiatio* e a condizione che: (i) il trasferimento sia perfezionato entro 180 giorni dalla *denuntiatio*, (ii) i soci rappresentanti almeno il 40% del capitale sociale abbiano comunicato per iscritto al socio cedente e al CdA il proprio gradimento del cessionario, (iii) il potenziale cessionario abbia i mezzi finanziari sufficienti per eseguire le proprie obbligazioni, (iv) il socio cedente abbia inviato agli altri soci e al CdA una dichiarazione scritta del cessionario nella quale dichiara di subentrare in tutte le obbligazioni del cedente in relazione al Patto Parasociale (come di seguito definito) depositato presso la società, (v) nel caso in cui, per effetto del trasferimento, il socio cedente cessi di essere socio della società, quest'ultimo abbia inviato agli altri soci e al CdA una copia dell'accordo con cui il cessionario, alla sola condizione del perfezionamento del trasferimento della partecipazione, accetti di acquistare ogni credito per finanziamento che il socio cedente vanta nei confronti della Società.

### **b.3) Diritto di recesso**

Il diritto di recesso dei soci è disciplinato dall'art. 14 dello Statuto, che stabilisce che possa essere esercitato mediante lettera raccomandata, da spedire entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso o dalla trascrizione della decisione che legittima il recesso nel relativo libro, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni e della partecipazione posseduta.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, il CdA è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del diritto di recesso entro 30 (trenta) giorni dalla loro verifica. Da detta comunicazione decorrono i termini per la comunicazione di recesso del socio.

Il recesso deve essere esercitato dal socio recedente per l'intera partecipazione posseduta.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro 90 (novanta) giorni dalla delibera o dal fatto, la Società revoca la delibera che lo legittima o annulla gli effetti del fatto che lo legittima o se è deliberato lo scioglimento della Società.

Nell'ipotesi in cui i soggetti che congiuntamente o disgiuntamente, dispongono, direttamente o indirettamente, anche tramite patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'Assemblea ordinaria ovvero dispongono di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante

nell'Assemblea ordinaria trasferiscano il controllo a terzi, è attribuito ai rimanenti soci il diritto di recesso, da esercitarsi entro il termine finale del 1° ottobre 2021.

#### **b.4) Assemblea dei soci**

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Le Assemblee possono essere convocate presso la sede sociale o anche fuori di essa, purché in Italia o in Europa.

L'Assemblea è convocata dal CdA con una comunicazione spedita ai soci aventi diritto di voto con preavviso di almeno 8 giorni. Si riunisce almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

In mancanza di formale convocazione avvenuta nei modi stabiliti, qualora nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea si riterrà regolarmente costituita quando ad essa partecipino tutti i soci aventi diritto di voto e la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo.

Hanno diritto di intervenire tutti i soci titolari di azioni di categoria A.1 e A. Il socio non in regola con i versamenti o con le garanzie non può partecipare alle decisioni dei soci.

L'intervento in Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione osservate le condizioni di cui all'art. 16.3 dello Statuto e i soci possono farsi rappresentare ai sensi di legge.

L'Assemblea delibera con la presenza e le maggioranze previste ex art. 20 dello Statuto. In particolare, l'Assemblea è regolarmente costituita quando sia rappresentato almeno il 70% del capitale sociale e le delibere sono adottate con il voto favorevole di un numero di soci che rappresenta almeno il 70% del capitale sociale, salvo diversamente previsto dalla legge. In deroga a queste disposizioni, le delibere o altre decisioni aventi ad oggetto gli argomenti elencati ex art. 20.3 dello Statuto potranno essere adottate solo con il voto favorevole di almeno l'80% del capitale sociale della società.

#### **b.5) Amministrazione della Società**

L'amministrazione della Società è affidata ad un CdA composto da un numero di amministratori compreso tra 3 e 15, in base alla decisione dei soci al momento della relativa nomina. Gli amministratori possono anche essere non soci e rimangono in carica per il periodo fissato all'atto di nomina; in caso di mancata indicazione del periodo di durata della carica, essi rimangono in carica fino a revoca o dimissioni e sono rieleggibili. Gli amministratori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge, per la loro sostituzione è ammessa la cooptazione. Agli amministratori si applica il divieto di non concorrenza ex art. 2390 cc.

Ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente e l'eventuale vicepresidente.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società ad eccezione di quanto sia per legge e per statuto riservato all'Assemblea.

Il CdA si raduna, su convocazione del presidente, di sua iniziativa ovvero su richiesta di un amministratore. Il CdA può essere convocato anche per iniziativa dei singoli amministratori, qualora il presidente non vi provveda. La convocazione ordinaria è 5 giorni prima, salvo i casi di urgenza, nei quali il CdA può essere convocato con almeno 2 giorni di preavviso. Le riunioni del consiglio di amministrazione possono essere validamente tenute in teleconferenza o videoconferenza, stante il rispetto delle condizioni previste dall'art. 23.3 dello Statuto.

Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, salvo le competenze di cui all'art. 25.3 dello Statuto, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o ad alcuni di essi disgiuntamente.

Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza di consiglieri in carica. In mancanza di convocazione le riunioni di CdA sono validamente costituite con la presenza di tutti gli amministratori. Le delibere e le altre decisioni del CdA sono validamente assunte a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le delibere e le decisioni riguardanti le materie elencate all'art. 25.3 dello Statuto saranno adottate con metodo collegiale e si riterranno approvate solo con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti dell'intero CdA.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Con decisione dei soci possono essere attribuiti agli stessi compensi e partecipazioni agli utili. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita, se del caso, dal CdA. I soci possono determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche ed attribuire agli amministratori un'indennità di fine mandato. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato.

#### **b.6) Il Collegio Sindacale**

Il collegio sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti nominati dall'Assemblea, che ne designa anche il presidente e il compenso. L'Assemblea può inoltre attribuire al collegio sindacale la funzione di revisione legale dei conti (e in tal caso il collegio sindacale è interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro).

#### **b.7) Il Consiglio scientifico**

In considerazione dell'elevato contenuto scientifico-tecnologico ed innovativo dell'attività sociale, il CdA potrà deliberare la costituzione di un Consiglio scientifico composto da due a dieci membri scelti fra persone (anche esterne alla società) di comprovata esperienza e professionalità in ambito

scientifico, tecnico e di ricerca correlato ai progetti che la società intende sviluppare. Le funzioni del Consiglio scientifico saranno di coordinamento scientifico-tecnico, indirizzo e supervisione dell'attività di sviluppo e ricerca effettuata dalla Società.

#### **b.8) Bilancio e riparto utili**

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno; il bilancio è presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo i casi in cui è consentita la presentazione entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Gli utili netti, dopo aver prelevato una somma non inferiore al 5% per la riserva legale come per legge, vengono distribuiti ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa disposizione decisa dai soci e salvo quanto previsto dall'art. 32 dello Statuto.

#### **b.9) Scioglimento e liquidazione**

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

#### **b.10) Obbligazioni e strumenti finanziari**

La Società (tramite decisione del CdA) può emettere obbligazioni, anche convertibili. L'Assemblea può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi con esclusione del diritto di voto nell'Assemblea.

#### **c. Patti parasociali**

Abbiamo avuto evidenza del seguente patto parasociale ("**Patto Parasociale**"), sottoscritto in data 28 settembre 2016 e riguardante la (allora) costituenda società Glass to Power S.r.l.

Di seguito si procederà ad una sintetica descrizione del summezionato patto parasociale:

<b>Data di sottoscrizione</b>	28 settembre 2016
<b>Contraenti</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• UNIMIB;</li><li>• Sergio Brovelli;</li><li>• Francesco Meinardi;</li><li>• Management Innovation Srl (in persona del legale rappresentante dott. Emilio Sassone Corsi);</li><li>• Karma Srl (rappresentata da Rosario Amodeo);</li><li>• Federico De Nora Spa (rappresentata dall'Avv. Giuseppe Cambareri);</li><li>• TEC Srl (rappresentata da Guido Massari);</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angelo Giuliana;</li> <li>• Lucio Sassone Corsi;</li> <li>• Francesco Limatola;</li> <li>• Michele Mauri.</li> </ul>
<b>Premesse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In quanto futura partecipata di UNIMIB, G2P sarà qualificata come <i>Spin-off</i> dell'UNIMIB secondo quanto previsto dal documento “<i>Linee guida strategiche e policy operativa in tema di promozione della nuova imprenditorialità e Spin-off nell'UNIMIB</i>” (come consultabile presso il sito: <a href="https://www.unimib.it/sites/.../lineeguidastrategicheepolicyoperativaspinoffunimib.pdf">https://www.unimib.it/sites/.../lineeguidastrategicheepolicyoperativaspinoffunimib.pdf</a>), finché non si verificherà una delle seguenti ipotesi: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ il raggiungimento di un valore di mercato del 100% delle quote sociali di G2P, tenuto in conto degli incrementi del valore dell'avviamento aziendale, di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00), come certificato da primaria società di revisione;</li> <li>○ aumento del capitale sociale di G2P oltre una soglia pari a Euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00);</li> <li>○ il decorso non meno di 6 (sei) anni dalla sua costituzione;</li> <li>○ l'esercizio da parte di UNIMIB del diritto di recesso ovvero il trasferimento della sua quota.</li> </ul> </li> <li>• È operata una distinzione tra i “soci core” e i “soci finanziatori”, divisi come segue: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Soci Core</i>: UNIMIB; Sergio Brovelli; Francesco Meinardi; Management Innovation;</li> <li>○ <i>Soci Finanziatori</i>: Karma Srl; Federico De Nora Spa; TEC Srl; Angelo Giuliana; Lucio Sassone Corsi; Francesco Limatola; Michele Mauri.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Capitale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La quota di capitale sociale che sarà sottoscritta dai <i>Soci Core</i> verrà versata in loro nome e per loro conto dai <i>Soci Finanziatori</i>, che si assumono l'impegno e l'obbligo di procedere al versamento in proporzione alla quota di spettanza di cui alle premesse. Detto versamento non darà luogo ad obblighi di rimborso e/o restituzione a carico dei <i>Soci Core</i>, essendo la liberazione del capitale ad opera dei <i>Soci Finanziatori</i> remunerazione per l'attività svolta dai <i>Soci Core</i> fino alla costituzione della Società.</li> <li>• Sino alla scadenza del termine di 6 anni dalla costituzione della Società ovvero fino al raggiungimento di un capitale sociale pari ad Euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00), i <i>Soci Finanziatori</i> provvederanno ai versamenti di capitale di spettanza dei <i>Soci Core</i> in proporzione alle rispettive quote di capitale sociale, in modo che questi ultimi mantengano la percentuale di quota sociale come definita nelle premesse. Anche questi versamenti non daranno luogo ad obblighi di rimborso/restituzione a carico dei <i>Soci Core</i>.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Salvo diversi accordi, i <i>Soci Finanziatori</i> non possono acquisire una quota del capitale della Società superiore al 30% del capitale stesso fino a che questo non avrà raggiunto la quota di Euro 2.000.000,00 (due milioni/00) di capitale versato.</li> </ul>
<b>Governance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assemblea: i soci si impegnano affinché il CdA sia composto dai candidati designati dai seguenti soci: due (Presidente del CdA e Amministratore Delegato) designati congiuntamente dai <i>Soci Core</i>; uno ciascuno su dai detenenti singolarmente una quota pari ad almeno il 25% del capitale sociale e uno dai soci residui.</li> <li>• CdA: le parti si impegnano a far sì che gli amministratori di loro designazione procedano a nominare Presidente del CdA il primo amministratore designato dai <i>Soci Core</i> e Amministratore Delegato il secondo designato dai <i>Soci Core</i>. Vista la necessità di monitorare periodicamente il valore delle quote, i soci si impegnano a che il CdA proceda ad una valutazione almeno annuale. I soci si impegnano a che il CdA nomini Alberto Blotto segretario, il quale si occuperà anche di tenere la contabilità sociale, predisporre le bozze di bilancio e le dichiarazioni fiscali.</li> <li>• Consiglio Scientifico: i soci si impegnano a che gli amministratori costituiscano il Consiglio Scientifico previsto dallo Statuto, composto inizialmente da tre membri: Proff. Sergio Brovelli e Francesco Meinardi e l'Amministratore Delegato che fungerà da Segretario. Saranno membri di diritto del suddetto Consiglio Scientifico i <i>Soci Core</i> Proff. Francesco Meinardi e Sergio Brovelli.</li> </ul>
<b>Brevetti e licenze</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rinvio all'Accordo G2P/Unimi sui brevetti tra G2P e UNIMIB, come definito e analizzato sub Parte Sesta, let. <i>a</i>.</li> </ul>
<b>Partecipazioni a bandi e gare</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nel periodo di Spin-off, nel caso G2P volesse partecipare a bandi/gare nazionali e/o internazionali proposti da soggetti pubblici/privati per attività di ricerca, sviluppo e innovazione relativi o che abbiano ad oggetto sistemi fotovoltaici basati su tecnologia LSC, G2P dovrà (preventivamente alla presentazione delle domande di finanziamento) negoziare in buona fede con il socio UNIMIB le attività che saranno svolte da UNIMIB su commessa e nell'interesse di G2P.</li> </ul>
<b>Trasferimento delle partecipazioni – Lock-up</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In deroga allo Statuto, i <i>Soci Core</i> non potranno trasferire, nemmeno a titolo gratuito, le partecipazioni detenute nella società per un periodo di 3 (tre) anni dalla data di ingresso nel capitale sociale. Analogo divieto varrà per i <i>Soci Finanziatori</i>, limitatamente per un periodo di 2 (due) anni dal loro ingresso.</li> <li>• Questa disposizione non si applica al <i>Socio Core</i> UNIMIB, che potrà in qualsiasi momento trasferire la propria quota di partecipazione.</li> </ul>

<b>Diritti di seguito (Tag Along) e Obbligo di co-vendita</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nel caso in cui uno o più <i>Soci Core</i> esercitino il diritto di Tag Along previsto dallo Statuto, la quota da essi detenuta non potrà essere ceduta ad un prezzo inferiore al valore nominale della quota del capitale iniziale.</li> <li>• Nel caso si applichi la disposizione relativa all'Obbligo di Co-vendita, il/i <i>Socio/i Core</i> non potrà/potranno essere obbligato/i a vendere la propria partecipazione ad un prezzo inferiore al valore nominale della quota del capitale iniziale.</li> </ul>
<b>Varie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In caso di trasferimento di quote, il socio cedente si impegna a far sottoscrivere ed accettare all'acquirente il patto sociale in oggetto. Analogamente è previsto per i nuovi soci entranti.</li> <li>• Il patto è disciplinato dalla legge italiana.</li> <li>• É stabilita una durata del patto parasociale di anni 6 (sei). Alla scadenza le parti ne tratteranno in buona fede l'eventuale rinnovo.</li> </ul>
<b>Note</b>	<p>Per regolare i rapporti con l'UNIMIB si rimanda allo strumento contrattuale descritto sub Parte Terza, Sez. II, let. c.1) del presente Report.</p>

#### **d. Verballi di Assemblea e di C.d.A.**

L'esame dei verbali sia di Assemblea che di consiglio di amministrazione, esibiti per quanto riguarda gli aspetti della vita societaria, non ha evidenziato criticità.

- Si segnalano, altresì, i verbali delle assemblee tenute dalla costituzione della Società ad oggi con i relativi argomenti discussi e trattati:
  1. verbale del 28 settembre 2016 (ass. ordinaria): fissazione compenso del CdA.
  2. Verbale del 26 aprile 2017 (ass. ordinaria): (i) approvazione del bilancio 2016, (ii) approvazione bozza di contratto di servizi con UNIMIB a autorizzazione a sottoscriverlo al Presidente del CdA e all'Amministratore Delegato.
  3. Verbale del 23 giugno 2017 (ass. straordinaria): (i) aumento del capitale sociale; (ii) creazione di due distinte categorie di quote, di cui una sprovvista di diritto di prelazione e del diritto di voto, introduzione clausola volta a prevedere obbligo di comunicazione dei Patti Parasociale, introduzione di una nuova causa di recesso.
  4. Verbale del 28 marzo 2018:
    - a) Ass. ordinaria: approvazione del bilancio 2017;
    - b) Ass. straordinaria: (i) trasformazione in SpA e conseguente adozione di un nuovo testo statutario; (ii) aumento di capitale e delibere inerenti e conseguenti; (iii) nomina del Collegio sindacale e relativo compenso.

5. Verbale del 27 aprile 2018:
    - a) Ass. ordinaria: (i) compenso degli amministratori; (ii) nomina di Paola Simonelli come sindaco supplente;
    - b) Ass. straordinaria: modifica dei termini temporali di sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato in data 28 marzo 2018.
  6. Verbale del 1° ottobre 2018:
    - a) Ass. ordinaria: (i) approvazione delle linee generali del progetto finanziario di Initial Coin Offering (ICO) e delibere inerenti e conseguenti [incarico al CdA di redigere analisi di fattibilità e Piano Esecutivo Particolareggiato];
    - b) Ass. straordinaria: trasferimento della sede legale [da Viale Monte Nero 66 – cap 20135 – Milano,] a via Fortunato Zeni 8 – cap 38068 – Rovereto (TN).
  7. Verbale del 18 dicembre 2018 (ass. ordinaria): approvazione del progetto ICO (un moderno mezzo di finanziamento tramite criptovalute), da realizzarsi in un prossimo futuro. È inoltre conferito esplicito mandato al CdA di valutare il momento opportuno per riproporre il progetto ICO e di provvedere a redigere un nuovo *Piano esecutivo* particolareggiato da sottoporre all'Assemblea.
  8. Verbale dell'11 aprile 2019 (ass. ordinaria): approvazione del bilancio 2018.
- Si segnalano, altresì, come degni di nota nell'ultimo triennio tra i verbali del CdA esibiti:
    1. il verbale del 7 marzo 2018: durante tale seduta si è discusso ed il CdA ha deliberato – *inter alia*:
      - a) di approvare l'acquisizione di un'indagine sulla *freedom to operate* (“**FTO**”) dei brevetti di proprietà di Milano Bicocca, già oggetto di pattuizione contrattuale con G2P e di dare mandato di effettuare predetta ricerca brevettuale a Industrie de Nora S.p.A.;
      - b) di approvare l'Info Memo redatto da BDO Italia quale strumento di diffusione della proposta di aumento di capitale sociale e della relativa Letter of Intent;
      - c) di proporre all'Assemblea la trasformazione della forma sociale di G2P da S.r.l. a S.p.A., adottando un adeguato statuto sociale;
      - d) di proporre all'Assemblea un aumento di capitale sociale di nominali € 90.000,00 (novantamila/00), da collocarsi (per la quota inoptata dai soci) tramite crowdfunding ed in particolare conferendo mandato alla società CrowdFundMe.it di curarne il collocamento tramite il proprio portale online;



- e) di dare mandato a BDO Italia di curare il collocamento presso la propria clientela dell'aumento di capitale, per la quota inoptata dai soci, indirizzandola per la materiale sottoscrizione a CrowdFundMe.it.
2. il verbale del 18 aprile 2018: durante tale seduta si è discusso ed il CdA ha deliberato – *inter alia*:
- a) di conferire deleghe di gestione ai consiglieri Alberto Ernesto Cominelli (ordinaria gestione dell'Area sviluppo prodotto della società) e Guido Massari (ordinaria gestione Area finanza della società);
  - b) di dare mandato alle Industrie de Nora S.p.A. di procedere ad un ulteriore approfondimento sulla FTO dei brevetti di Milano Bicocca, al fine di individuare e ponderare il grado di pericolosità dei brevetti R3 e R18 e contestualmente di sospendere ogni decisione in merito alla proposta di acquisto dei brevetti Bicocca oggetto di licenza;
  - c) di convocare un'Assemblea straordinaria dei soci/azionisti al fine di posporre la scadenza della prima tranche dell'aumento di capitale sociale deliberato il 28.03.2018 (esclusivamente a favore degli attuali soci) al fine di fornire maggiori informazioni sulla FTO dei brevetti di Milano Bicocca, quale elemento essenziale del piano industriale collegato al predetto aumento di capitale deliberato.
3. il verbale del 9 maggio 2018: durante tale seduta si è discusso ed il CdA ha deliberato – *inter alia*:
- a) di acquisire agli atti l'ulteriore approfondimento sulla FTO dei brevetti di Milano Bicocca e di proporre all'UNIMIB l'acquisto della famiglia di brevetti oggetto del contratto di licenza sottoscritto il 26.10.2016 per un prezzo di 1.000.000,00 (un milione/00) da corrispondersi in rate da concordare entro il 31.12.2020;
  - b) di procedere al rinnovo del contratto di servizi con l'UNIMIB per un importo complessivo di Euro 80.000,00 (ottantamila/00) fino all'end Spin-off del progetto, autorizzando l'AD Emilio Sassone Corsi a sottoscriverlo;
  - c) di conferire all'Amministratore Delegato Emilio Sassone Corsi un emolumento di Euro 3.000,00 (tremila/00) mensili e ai consiglieri delegati Alberto Ernesto Cominelli e Guido Massari un emolumento di Euro 1.000,00 (mille/00) mensili.
4. il verbale del 26 luglio 2018: durante tale seduta si è discusso ed il CdA ha deliberato – *inter alia*:
- a) in merito alla finalizzazione della proposta di acquisto dei brevetti di Milano Bicocca e delibere inerenti e conseguenti;

- b) di esprimere parere favorevole all'operazione di ICO, investendo il CFO Guido Massari della gestione e coordinamento della stessa;
- c) di dare mandato all'AD Emilio Sassone Corsi di sottoscrivere il contratto con la Provincia di Trento per lo sviluppo del progetto NanoFarm;
- d) di conferire incarico professionale alla società Interbroker di valutare i rischi aziendali che possono essere assicurati mediante idonee polizze, che l'Amministratore Delegato sarà autorizzato a firmare.

A riguardo, si segnala anche che nel corso dell'assemblea del CdA, l'Amministratore Delegato ha dato atto che, con la chiusura positiva dell'aumento di capitale deliberato in data 28.03.2018 dall'assemblea dei soci, la Società non è più considerata *Spin-off* dell'UNIMIB ai sensi di quanto previsto ai sensi dell'art. 7 del Patto Parasociale descritto sub Parte Prima, lett. c).

- 5. il verbale del 1° ottobre 2018: durante tale seduta si è discusso ed il CdA ha deliberato – *inter alia*:
  - a) di avviare il progetto di sviluppo commerciale a Dubai, tramite la partecipazione ad Expo 2020 Dubai;
  - b) di affidare allo Studio Giambrocono di Milano la gestione degli attuali brevetti ed il deposito di quelli in fase di brevettazione.
- 6. il verbale del 5 dicembre 2018: durante tale seduta si è discusso ed il CdA ha deliberato – *inter alia*:
  - a) di approvare il budget economico-finanziario e degli investimenti 2019 per la parte relativa ai primi due trimestri, rimandando l'approvazione relativa al secondo semestre 2019 ad un momento successivo;
  - b) di sottoporre ad una convocanda assemblea ordinaria degli azionisti la possibilità di procedere con l'emissione di un ICO;
  - c) la nomina dell'arch. Carlo Siano quale Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione in materia di sicurezza sul lavoro.

#### **e. Operazioni straordinarie**

Dai verbali assembleari messi a disposizione dalla Società risulta che nell'ultimo triennio sono state effettuate le seguenti operazioni di natura straordinaria (debitamente riflesse nella visura camerale a disposizione):

- verbale del 23 giugno 2017: (a) aumento di capitale sociale; (b) creazione di due distinte categorie di quote di una sprovista del diritto di prelazione e del diritto di voto; (c) introduzione di una clausola volta a prevedere l'obbligo di comunicazione del Patto Parasociale;
- verbale del 28 marzo 2018: (a) modifica della forma societaria da S.r.l. a S.p.A.; (b) aumento di capitale sociale. Nelle delibere inerenti e conseguenti ai predetti punti, si è proceduto alla nomina del Collegio Sindacale e alla distinzione delle azioni in 3 categorie (A1, A e B).
- verbale del 27 aprile 2018 (a) modifica dei termini temporali di sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato nell'assemblea dei soci del 28 marzo 2018.
- verbale del 1° ottobre 2018: (a) trasferimento della sede sociale; (b) proposta di approvazione di un progetto finanziario di *Initial Coin Offering* (ICO) per la società.

## **PARTE SECONDA**

### **PROPRIETÀ E ALTRI DIRITTI REALI**

Con riferimento alla proprietà e agli altri diritti reali spettanti a G2P, la stessa ci ha fornito evidenza di due contratti, stipulati rispettivamente con: (i) UNIMIB; (ii) Trentino Sviluppo S.p.A.

L'oggetto degli stessi contempla la disciplina di una varietà dei rapporti in essere con le rispettive controparti, tra cui figura anche:

1. con riferimento al contratto con UNIMIB, la concessione in comodato d'uso di alcuni locali;
2. con riferimento al contratto con Trentino Sviluppo S.p.A., la concessione in locazione di alcuni locali.

In virtù dell'eterogeneità dei rispettivi oggetti, per l'analisi dei contenuti dei suddetti contratti si rimanda alla sezione successiva.

## PARTE TERZA

### CONTRATTI RELATIVI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELLA SOCIETÀ

#### **I. Contratti attivi**

Avendo il presente Report ad oggetto una società start up innovativa di recente costituzione, ci è stata rappresentato dalla Società che allo stato G2P ha concluso dei MOU con due società, una con sede a Cotia (Brasile) e una con sede a Dubai (Emirati Arabi Uniti).

Di seguito una breve sintesi delle previsioni salienti contenute nei MOU di cui abbiamo avuto evidenza.

#### **a. Memorandum of Understanding con MARTE CONSULTING (“MOU Brasile”)**

<b>Lettera d'intenti non vincolante finalizzata alla conclusione di un accordo</b> tra la Società e la società MARTE CONSULTING (“MC” e, insieme con la Società, le “Parti”)	
<b>Oggetto</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Le Parti esprimono la loro intenzione di negoziare e giungere alla conclusione di un accordo con il fine di implementare delle iniziative commerciali congiunte (che prevedano, tra l'altro, una presenza fissa di G2P) nel mercato sudamericano.</li><li>• Allo scopo di addivenire alla conclusione di un accordo commerciale vincolante tra le Parti, le stesse hanno rilevato di comune accordo l'esigenza di espletare una serie di attività prodromiche, tra cui, a titolo esemplificativo, figura: (i) lo svolgimento di un'analisi di mercato delle prospettive commerciali di G2P in Sud America, e (ii) la costruzione di uno stabilimento produttivo in Brasile a cura e spese di MC.</li></ul>
<b>Controparte</b>	MC è una società con sede in Brasile, caratterizzata da un'importante presenza nel mercato sudamericano.
<b>Data di sottoscrizione e durata</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il MOU Brasile prevede che le parti si impegnino nella negoziazione per giungere ad un accordo per 12 mesi a partire dalla data di sottoscrizione, cioè a partire dal 10 aprile 2019.</li><li>• Nel caso di: (i) scadenza del MOU Brasile senza conclusione dell'accordo e/o (ii) risoluzione del MOU Brasile, nessuna delle Parti può essere considerata responsabile nei confronti dell'altra per quanto riguarda gli impegni previsti dal MOU Brasile.</li><li>• Nel caso di scadenza o di risoluzione per qualsiasi ragione del MOU Brasile, le informazioni scambiate dalle Parti durante la negoziazione dovranno essere restituite alla controparte immediatamente alla cessazione degli effetti del MOU Brasile e</li></ul>

	dovranno inoltre essere trattate come confidenziali per almeno 1(uno) anno successivo alla data di scadenza o risoluzione.
<b>Recesso e risoluzione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ciascuna delle Parti può ritirarsi dalla partecipazione ai negoziati oggetto del MOU Brasile dandone comunicazione scritta alla controparte con un preavviso di 30 (trenta) giorni.</li> <li>• Ciascuna delle Parti potrà inoltre risolvere il MOU in caso di ogni evento di forza maggiore e/o in caso di insolvenza della controparte.</li> </ul>
<b>Non-concorrenza</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per il periodo di validità del MOU Brasile e per i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla sua scadenza, le Parti concordano di non assumere lavoratori della controparte (anche se lavoratori autonomi) se questi ultimi erano coinvolti nell'esecuzione degli (eventuali) contratti con i consumatori e nell'esecuzione dell'accordo di collaborazione.</li> <li>• Per il periodo di validità di questo MOU Brasile e per i 6 (sei) mesi successivi alla sua scadenza, ciascuna delle Parti si impegna a non porre in essere nel mercato sudamericano attività che siano o possano essere in concorrenza con l'attività svolta dalla controparte, salvo espressa autorizzazione della controparte.</li> </ul>
<b>Foro</b>	Eventuali controversie vengono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

***b. Memorandum of Understanding con BIG Investment (“MOU Dubai”)***

<b>Lettera d'intenti non vincolante finalizzata alla conclusione di un accordo finale</b> tra la Società e la società Big Investment (“ <b>BIG</b> ” e, insieme con la Società, le “ <b>Parti</b> ”)	
<b>Oggetto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le Parti esprimono la loro intenzione di negoziare e giungere alla conclusione di un accordo con il fine di implementare delle iniziative commerciali congiunte (che prevedano, tra l'altro, una presenza fissa di G2P) nel mercato dei Paesi del Golfo (Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar), della Repubblica Araba d'Egitto e della Repubblica Araba di Siria.</li> <li>• Allo scopo di addivenire alla conclusione di un accordo commerciale vincolante tra le Parti, le stesse hanno rilevato di comune accordo l'esigenza di espletare una serie di attività prodromiche, tra cui, a titolo esemplificativo, figura: (i) la realizzazione di installazioni in luoghi selezionati durante l'Expo2020 Dubai, e (ii) la creazione di una Joint Company G2P-BIG che favorirà la commercializzazione dei prodotti nei mercati di interesse.</li> </ul>
<b>Controparte</b>	BIG è una società con sede negli Emirati Arabi Uniti, caratterizzata da un'importante presenza nel mercato tecnologico dei Paesi del

	Golfo, della Repubblica Araba d'Egitto e della Repubblica Araba di Siria.
<b>Data di sottoscrizione e durata</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il MOU Dubai prevede che le parti si impegnino nella negoziazione per giungere ad un accordo finale per 12 mesi a partire dalla data di sottoscrizione, cioè a partire dal 2 aprile 2019.</li> <li>• Nel caso di: (i) scadenza del MOU Dubai senza conclusione dell'accordo e/o (ii) risoluzione del MOU Dubai, nessuna delle Parti può essere considerata responsabile nei confronti dell'altra per quanto riguarda gli impegni previsti dal MOU Dubai.</li> <li>• Nel caso di scadenza o di risoluzione per qualsiasi ragione del MOU Dubai, le informazioni scambiate dalle Parti durante la negoziazione dovranno essere restituite alla controparte immediatamente alla cessazione degli effetti del MOU Dubai e dovranno inoltre essere trattate come confidenziali per almeno 1(uno) anno successivo alla data di scadenza o risoluzione.</li> </ul>
<b>Recesso e risoluzione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ciascuna delle Parti può ritirarsi dalla partecipazione ai negoziati oggetto del MOU Dubai dandone comunicazione scritta alla controparte con un preavviso di 30 (trenta) giorni.</li> <li>• Ciascuna delle Parti potrà inoltre risolvere il MOU Dubai in caso di ogni evento di forza maggiore e/o in caso di insolvenza della controparte.</li> </ul>
<b>Non-concorrenza</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per il periodo di validità del MOU Dubai e per i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla sua scadenza, le Parti concordano di non assumere lavoratori della controparte (anche se lavoratori autonomi) se questi ultimi erano coinvolti nell'esecuzione degli (eventuali) contratti con i consumatori e nell'esecuzione dell'accordo di collaborazione.</li> <li>• Per il periodo di validità di questo MOU Dubai e per i 6 (sei) mesi successivi alla sua scadenza, ciascuna delle Parti si impegna a non porre in essere nel mercato sudamericano attività che siano o possano essere in concorrenza con l'attività svolta dalla controparte, salvo espressa autorizzazione della controparte.</li> </ul>
<b>Foro</b>	Eventuali controversie vengono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

## **II. Contratti passivi**

Di seguito una breve sintesi delle previsioni salienti contenute nei contratti che vedono G2P come parte passiva dell'accordo di cui abbiamo avuto evidenza.

### **a. Contratto di ricerca con l'UNIMIB**

<b>Contratto di ricerca tra la Società e UNIMIB (insieme con la Società, le “Parti”)</b>	
<b>Oggetto</b>	La Società affida a UNIMIB l'esecuzione del programma di ricerca dal titolo “Sviluppo di nano compositi non convenzionali a base plastica” (“ <b>Programma di Ricerca</b> ”), con l'obiettivo di realizzare prototipi di LSC plastici a base di nanocristalli semiconduttori ottimizzati.
<b>Corrispettivo</b>	Euro 84.000,00 (ottantaquattromila/00), da versarsi in unica soluzione alla sottoscrizione del contratto.
<b>Durata</b>	Dalla data di stipula fino al 31.07.2019
<b>Risultati e segretezza</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al termine del programma di ricerca, UNIMIB consegnerà a G2P i risultati sotto forma di “Rapporto Tecnico Scientifico Finale”.</li> <li>• UNIMIB si impegna a mantenere la più stretta segretezza per la durata del contratto e per un successivo periodo di 3 anni sul contenuto di tutta la documentazione relativa al Programma di Ricerca.</li> </ul>
<b>Proprietà industriale, opere dell'ingegno e pubblicazioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutti i risultati del programma di ricerca saranno di esclusiva proprietà di G2P.</li> <li>• Nel caso in cui dal programma di ricerca scaturisse un'innovazione originale e brevettabile, ciascuna domanda di brevetto sarà di proprietà congiunta G2P e UNIMIB in parti uguali, mentre ogni altro risultato sarà di proprietà di G2P. Contestualmente al deposito di ogni domanda di brevetto, UNIMIB cederà la propria quota di titolarità del brevetto a G2P.</li> <li>• Per ogni domanda di brevetto concessa o nel caso in cui G2P utilizzi industrialmente i risultati della ricerca, G2P si impegna a corrispondere una somma forfettaria o una royalty sul fatturato derivante dallo sfruttamento di ogni brevetto, nella misura e secondo modalità definite dalle parti in un accordo successivo.</li> <li>• Fermo restando il diritto morale d'autore, G2P resterà proprietario di qualsiasi opera d'ingegno tutelabile a norma della legge sul diritto d'autore, vedendosi riservato il diritto esclusivo di utilizzare dette opere in ogni forma e modo. Resta inteso che lo sfruttamento commerciale di dette opere d'ingegno comporta a favore di UNIMIB un compenso ulteriore e distinto dal corrispettivo previsto per la ricerca, sotto forma di somma forfettaria o canoni periodici sul fatturato, come sarà definito dalle parti con un successivo accordo scritto.</li> <li>• Qualora UNIMIB intendesse divulgare anche solo parzialmente i risultati della ricerca, dovrà chiedere l'autorizzazione scritta di G2P, fermo restando che le pubblicazioni riporteranno che i risultati scaturiscono da una ricerca svolta in collaborazione tra G2P e UNIMIB.</li> </ul>



<b>Assicurazioni</b>	Ciascuna delle Parti provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale.
<b>Recesso</b>	G2P si riserva di recedere in qualsiasi momento dal Contratto di ricerca, dandone preavviso scritto di giorni 60 (sessanta) a UNIMIB con lettera raccomandata A/R. Tale recesso non avrà effetto sulle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, che saranno pagate <i>pro quota</i> , nonché sulle obbligazioni assunte durante il periodo di validità del Contratto di ricerca.
<b>Foro</b>	Eventuali controversie vengono devolute alla competenza del Foro di Milano.
<b>Note</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Responsabile scientifico del progetto: Prof. Sergio Brovelli</li> <li>• Referente della Società per il Programma di Ricerca: Dr. Emilio Sassone Corsi</li> </ul>

**b. Contratti con i Fornitori**

Abbiamo avuto evidenza dalla Società di un'offerta economica e un'offerta di fornitura tra la Società e due fornitori ("**Fornitori**"), sulla base delle quali ci è stato rappresentato da G2P che i rapporti in essere tra le società coinvolte sono stati disciplinati.

Di seguito una breve sintesi delle previsioni salienti ivi contenute.

**b. 1) Offerta economica Waldner**

<b>Offerta economica</b> della Waldner S.r.l. (" <b>Waldner</b> ") alla Società.	
<b>Oggetto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizzazione di tre laboratori per la produzione di Nanoparticelle, progetto esecutivo, opere murarie e infrastrutturali, adeguamento requisiti di sicurezza, fornitura, posa in opera, installazione e collaudo di attrezzature tecnologiche destinate alla produzione in tre laboratori di chimica di nanoparticelle con metodica differente.</li> <li>• Capitolo A, Parte I: arredi per laboratori.</li> <li>• Capitolo A, Parte II: arredi per laboratorio CIS 2.</li> <li>• Capitolo B, Parte I: opere edili ed impiantistiche.</li> <li>• Capitolo B, Parte II: opere edili ed impiantistiche CIS 2.</li> </ul> <p>A riguardo, ci è stato rappresentato dalla Società che nel corso di una riunione tenutasi in data 21.11.2018 alla presenza dei Fornitori, le parti abbiano stabilito di comune accordo di affidare a Waldner esclusivamente la fornitura degli arredi tecnici dei laboratori di cui al Capitolo A, Parte I, affidando la realizzazione delle opere infrastrutturali (edili ed impiantistiche) al fornitore I.M.P. Service Srls,</p>

	sulla base dell'offerta di fornitura i cui contenuti sono descritti sub Parte Decima.
<b>Corrispettivo</b>	Il corrispettivo concordato per la fornitura degli arredi di cui al Capitolo A, Parte I è pari a Euro 167.798,69 (centosessantasettemilasettecentonovantotto/69) + IVA.
<b>Consegna</b>	Fornitura degli arredi di cui al Capitolo A, Parte I: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laboratorio CIS1: 8 settimane.</li> <li>• Laboratorio LAB SI: 10 settimane (vincolate all'ultimazione dell'architettonico).</li> </ul>
<b>Garanzia</b>	24 mesi dalla data del collaudo positivo
<b>Penali</b>	È prevista una penale fino ad un massimo dell'1% dell'importo contrattuale (IVA esclusa) per ogni settimana di ritardo dalle date indicate nel cronoprogramma definitivo, qualora detti ritardi siano causati da impedimenti di Waldner.
<b>Nota</b>	All'offerta economica è stato dato seguito concludendo un contratto tra le parti per fatti concludenti.

**b.2) Offerta economica I.M.P. Service S.R.L.S**

<b>Offerta economica</b> della I.M.P. Service S.R.L.S. (“ <b>IMP</b> ”) alla Società.	
<b>Oggetto</b>	Realizzazione dell'impianto elettrico, idraulico ed edile presso i laboratori per la produzione di nanoparticelle siti a Rovereto (TN).
<b>Corrispettivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laboratorio CIS 1: Euro 64.883,00 (sessantaquattromilaottocentottantatre/00) + IVA;</li> <li>• Laboratorio SI: Euro 35.378,00 (trentacinquemilatrecentosettantotto/00) + IVA;</li> <li>• Impianto elettrico: Euro 41.579,00 (quarantunomilacinquecentosettantanove/00);</li> <li>• Impianto edile: Euro 65.243 (sessantacinquemiladuecentoquarantatre/00) + IVA;</li> <li>• mecc. idraulico: Euro 83.419,00 (ottantatremilaquattrocentodiciannove/00) + IVA.</li> </ul> <p>TOTALE: 290.502,00 + IVA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laboratorio CIS 2 (da realizzarsi in un momento successivo): 55.059 (cinquantacinquemilacinquantanove/00) + IVA</li> </ul>

<b>Consegna</b>	<p>La Società si è impegnata a consegnare il cantiere entro il 3 dicembre 2018.</p> <p>Il programma di realizzazione delle opere prevedeva in linea di massima i seguenti termini di consegna dei lavori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laboratorio CIS 1: entro il 7 gennaio 2019.</li> <li>• Laboratorio SIL: entro il 28 febbraio 2019.</li> <li>• Laboratorio CIS 2: realizzazione in un momento successivo.</li> </ul>
<b>Garanzia</b>	Come da legge.
<b>Penali</b>	È stata concordata una penale di Euro 300,00 (trecento/00) per ogni settimana di ritardo, e comunque la penale non potrà superare l'1% dell'importo contrattuale (IVA esclusa) nel caso di mancata consegna dell'opera nei termini indicati, qualora detti ritardi e/o la mancata consegna siano imputabili al comportamento di IMP.

**c. Ulteriori contratti**

**c.1) Convenzione regolatrice dei reciproci rapporti con UNIMIB**

Abbiamo ricevuto evidenza dalla Società di una Convenzione stipulata con UNIMIB (socio di G2P), conclusa allo scopo di regolamentare l'uso delle risorse che UNIMIB ha messo a disposizione di G2P, nonché disciplinare ogni altro reciproco rapporto in essere fra le parti.

Di seguito una breve sintesi delle previsioni salienti ivi contenute.

<b>Convenzione regolatrice dei reciproci rapporti (“Convenzione”) tra la Società e UNIMIB</b>	
<b>Oggetto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UNIMIB partecipa al capitale sociale della Società con la sottoscrizione di una quota pari al 5% del capitale sociale (che, al momento della sottoscrizione della Convenzione ammontava a Euro 300.000,00 (trecentomila/00)). Per la disciplina specifica si rimanda ai Patto Parasociale sopra descritto sub Sezione Prima, let. c.</li> <li>• UNIMIB concede in comodato d'uso non esclusivo alla Società, per la durata di 6 (sei) anni, l'uso dei locali e delle risorse strumentali di cui all'art. 4.2 e ss. della Convenzione, e in particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ locali destinati ad “uso ufficio”, “uso riunione” e “uso laboratorio” e sono situati presso il Dipartimento di Scienza dei Materiali dell'UNIMIB;</li> <li>○ banco di lavoro con cappa chimica, <i>glove box</i> per conservazione materiali sensibili, spettrofluorimetro</li> </ul> </li> </ul>

	UV/Vis e banco ottico con set-up per misure di fotoluminescenza risolta in tempo.
<b>Corrispettivo</b>	Corrispettivo forfetario annuale pari a Euro 9.928,00 (novemilanovecentoventotto/00) + IVA
<b>Durata</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il contratto di locazione è stipulato per la durata di 6 (sei) anni, a partire dalla stipula, vale a dire dal 28 settembre 2016.</li> <li>• La Società può rinunciare o recedere dal diritto di utilizzare i locali e le attrezzature concessi in uso da UNIMIB inviandone comunicazione a UNIMIB con 2 (due) mesi di preavviso.</li> <li>• Nel caso in cui UNIMIB esca dalla compagine sociale di G2P (tramite recesso o trasferimento della propria quota), la Convenzione si dovrà intendere automaticamente sciolta, con cessazione degli effetti <i>ex nunc</i>.</li> </ul>
<b>Know how e proprietà intellettuale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il <i>Know how</i> pregresso e già esistente alla base del progetto imprenditoriale, di cui i soci proponenti (cioè il Prof. Francesco Meinardi e il Prof. Sergio Brovelli) sono in possesso alla data di costituzione della Società, potrà essere liberamente e gratuitamente messo a disposizione della Società, per la realizzazione degli scopi statutari. Tale <i>Know how</i> non rientra nella quota di conferimento.</li> <li>• In considerazione del sostegno di UNIMIB all'avvio e al primo sviluppo della Società, ciascuna domanda di brevetto relativa ad invenzioni concepite con il contributo totale o parziale dei soci proponenti, sarà di proprietà congiunta della Società e di UNIMIB. Contestualmente al deposito della domanda di brevetto, UNIMIB cederà la propria quota di titolarità del brevetto alla Società.</li> <li>• Per gli ulteriori approfondimenti relativi ai profili di proprietà intellettuale regolati per mezzo di suddetta Convenzione, si rinvia a Parte Sesta, lett. <i>a</i>.</li> </ul>
<b>Rappresentante di UNIMIB nel CdA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Qualora l'amministrazione della Società fosse affidata a tre o più persone, UNIMIB e la Società potranno convenire che un amministratore potrà essere designato dal socio UNIMIB.</li> <li>• Qualora la revisione legale dei conti fosse esercitata da un collegio sindacale, UNIMIB e la Società potranno convenire che un sindaco effettivo potrà essere designato dal socio UNIMIB.</li> </ul>
<b>Foro</b>	Eventuali controversie vengono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
<b>Note</b>	I termini secondo cui G2P fruisce del supporto universitario in quanto riconosciuta come Spin-off di UNIMIB sono regolati dal "Regolamento Spin-off dell'UNIMIB" (come consultabile presso il sito: <a href="https://www.unimib.it/sites/default/files/Allegati/Regolame">https://www.unimib.it/sites/default/files/Allegati/Regolame</a>

	<a href="#">nto%20Spin-off.pdf</a> ) e dalle “Linee guida strategiche e policy operativa in tema di promozione della nuova imprenditorialità e Spin-off nell’UNIMIB” (come consultabile presso il sito: <a href="https://www.unimib.it/sites/.../lineeguidastrategicheepolicyoperativaspinoffunimib.pdf">https://www.unimib.it/sites/.../lineeguidastrategicheepolicyoperativaspinoffunimib.pdf</a> ).
--	--

### **c.2) Contratto di prestazione di servizi – Programma Innovation Factory**

Nell’ambito del contratto di prestazione di servizi inerente al programma Innovation Factory, Trentino Sviluppo S.p.A. (Agenzia della Provincia Autonoma di Trento dedicata a favorire lo sviluppo sostenibile del sistema trentino) ha messo a disposizione di Glass to Power S.p.A. i servizi previsti dal programma all’interno del Polo Meccatronica di Rovereto (TN), oltre ad uno spazio ad uso produttivo.

Di seguito una breve sintesi di tale contratto:

<b>Contratto di locazione ad uso produttivo (“Contratto”) tra la Società e Trentino Sviluppo S.p.A. (“Trentino Sviluppo” e, insieme con la Società, le “Parti”)</b>	
<b>Oggetto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Messa a disposizione della Società di tutti i servizi previsti dal programma all’interno del Polo Meccatronica di Rovereto (TN), specificati nell’allegato A) al Contratto.</li> <li>• Concessione in locazione dello spazio ad uso produttivo convenzionalmente identificato al numero 143 di complessivi 415 metri quadrati convenzionali, sito nel corpo P del Polo Meccatronica del Parto Tecnologico di Rovereto (TN), Via F. Zeni, 8, cap 38068.</li> </ul>
<b>Corrispettivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il corrispettivo è fissato per tutti i servizi prestati nell’ambito del programma Innovation Factory ed è annualmente pari a Euro 49.800,00 (quarantanovemilaottocento/00) + IVA.</li> <li>• Inoltre, Trentino Sviluppo – per conto della Provincia autonoma di Trento – concede ed eroga alla Società un contributo in riduzione del prezzo corrispettivo nella misura del 50%, a titolo di “<i>de minimis</i>”, rapportato ad un periodo massimo che va dal giorno 01.11.2018 al giorno 31.10.2021.</li> <li>• Relativamente ai servizi indicati nell’allegato C) al Contratto, la Società corrisponde a Trentino Sviluppo un importo bimestrale variabile proporzionale all’effettivo utilizzo di suddetti servizi (riguardanti la fornitura a titolo esemplificativo e non esaustivo di energia elettrica, connessione internet).</li> <li>• Con decorrenza dal 01.01.2020, il prezzo corrispettivo sarà revisionato in proporzione alla variazione percentuale del costo del lavoro lordo (valore retributivo più costo contributivo) degli impiegati di 2° categoria del settore credito. Le tariffe dei servizi a</li> </ul>

	consumo di cui all'allegato C) al Contratto saranno aggiornate periodicamente in relazione all'andamento dei relativi costi.
<b>Durata</b>	Il contratto di locazione è stipulato per la durata di 6 (sei) anni, a partire dal 01.11.2018.
<b>Recesso e risoluzione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrambe le Parti hanno il diritto di recedere dal contratto comunicato a controparte a mezzo di lettera raccomandata A.R. spedita con almeno 6 (sei) mesi di preavviso.</li> <li>• Costituiranno causa di risoluzione: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ qualsiasi ritardo nel pagamento del corrispettivo, come pure il mancato pagamento di tutti i relativi servizi offerti sub allegato C) al Contratto, ed il mancato rimborso dei premi assicurativi (vedi "Polizze assicurative" di questa tabella) comporteranno, decorso il termine di 20 (venti) giorni dalla relativa scadenza, il diritto di Trentino Sviluppo di risolvere il contratto, incassando il deposito cauzionale in conto fatture insolute;</li> <li>○ la violazione da parte della Società del regolamento generale di utilizzo degli spazi sub allegato B) al Contratto.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Deposito cauzionale</b>	A garanzia delle obbligazioni assunte nel contratto di prestazione di servizi, la Società ha rilasciato una fidejussione bancaria irrevocabile a prima richiesta assoluta per la somma di Euro 7.594,50 (settemilacinquecentonovantaquattro/50).
<b>Polizze assicurative</b>	<p>Trentino Sviluppo si è impegnato a stipulare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• una polizza danni materiali diretti e indiretti: a copertura dei principali rischi assicurabili dal mercato assicurativo per le strutture ed impianti di proprietà di Trentino Sviluppo, senza diritto di rivalsa verso terzi, o verso la Società e i suoi dipendenti, salvo il caso di dolo;</li> <li>• una polizza responsabilità civile verso terzi: a copertura di quanto Trentino Sviluppo, la Società e i suoi dipendenti dovranno pagare in conseguenza di danni cagionati dall'immobile.</li> </ul>
<b>Foro</b>	Eventuali controversie vengono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Rovereto (TN).

## **PARTE QUARTA**

### **ASPETTI GIUSLAVORISTICI**

I dati esposti nella presente relazione derivano dall'analisi e dalla valutazione della documentazione fornita dalla Società.

#### ***a. Documentazione disponibile:***

Con riferimento agli aspetti giuslavoristici attinenti a G2P, la Società ha messo a nostra disposizione la seguente documentazione:

- le schede “prospetto costo consuntivo del personale periodo dal 01.2018 al 12.2018” e le schede “lista dettagliata personale e rapporti di lavoro”.
- la scheda “Indicazione del numero di giorni di ferie e permessi non goduti.
- i contratti di lavoro del personale dipendente.
- il prospetto di sintesi del CCNL industria metalmeccanica.
- la documentazione relativa alle cessazioni (comprese le dimissioni volontarie) di rapporti di lavoro dalla data di costituzione.
- il DURC.

Al riguardo la Società ha inoltre dichiarato:

- di aver fornito i contratti di assunzione, dove sono indicati fringe benefits e accordi sulla retribuzione di ogni dipendente, e che non sussista ulteriore documentazione in merito;
- che alla data odierna dipendenti non hanno aderito ad alcun fondo di previdenza integrativa o piano pensionistico;
- che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato ai propri dipendenti sia quello relativo al “*settore metalmeccanico per le lavoratrici e i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti*”, di cui la stessa G2P ha fornito un prospetto di sintesi;
- che non siano state richieste o ottenute autorizzazioni per controllo a distanza dei dipendenti, e che ogni sede della Società sia dotata di un responsabile cui dipendenti fanno riferimento;
- non sussista ulteriore documentazione oltre quella richiesta.

#### ***b. Sede dell'attività produttiva, commerciale, amministrativa e uffici direzionali.***

In merito a tali informazioni si rinvia a Parte Prima, let. *a.* del presente Report

#### ***c. CCNL applicato***

La Società applica al personale dipendente, dal 1.1.19, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti - Federmeccanica del 26.11.2016. In precedenza, sino al 31.12.18, la Società ha applicato il CCNL Commercio/Terziario - Confcommercio.

La Società ha regolamentato il passaggio dal CCNL Commercio al CCNL Metalmeccanici mediante la “Lettera di applicazione CCNL per i dipendenti del settore metalmeccanici Industria” e di recepimento dello stesso da parte dei lavoratori” che ha fatto sottoscrivere ai lavoratori per accettazione. Tale accordo stabilisce per ciascun lavoratore assunto prima del 1.1.19:

- il nuovo livello contrattuale di inquadramento;
- conferma la retribuzione riconosciuta dal precedente C.C.N.L. applicato e l'eventuale differenziale retributivo degli importi già maturati viene garantito *ad personam* attraverso il riconoscimento di un apposito superminimo individuale non assorbibile salvo il caso di passaggio a categoria superiore;
- sono fatti salvi i diritti acquisiti quale elemento *ad personam* nel caso non fossero ricompresi nel nuovo testo contrattuale;
- gli aumenti periodici di anzianità saranno raggugliati a quelli previsti per la categoria del nuovo CCNL;
- le mensilità previste non sono più 14 bensì 13; la retribuzione concordata viene perciò rapportata alle 13 mensilità;
- varia la maturazione l'utilizzo di ferie e permessi, sono previste quattro settimane di ferie all'anno e la maturazione di 104 ore permessi annui retribuiti.

Sono inoltre fatti salvi i diritti sindacali previgente.

**d. Elenco del personale dipendente della società, con indicazione del relativo costo aziendale annuo, della data di assunzione, dell'inquadramento e delle mansioni.**

La Società con riferimento al personale occupato ha messo a disposizione:

- schede “Prospetto costo consuntivo del personale periodo dal 1/18 al 12/18 (schede individuali e scheda complessiva)” n. 9 schede individuali dipendenti (doppia per capitani claudia) - n. 3 schede individuali collaboratori (per i collaboratori v. infra Parte Quarta, let. *l*);
- schede “Lista dettagliata personale e rapporti di lavoro”: n. 11 schede dipendenti alla data dell'8.5.2019, n. 3 collaboratori (per i collaboratori v. infra Parte Quarta, let. *l*).

Sulla base dei documenti forniti (“Lista dettagliata personale e rapporti di lavoro”), risulta che la società alla data del 08.05.2019 occupa n. 11 lavoratori dipendenti.

Nome dipendente	Matricola	Inizio rapporto	Contratto	Livello e mansioni	RAL 2018	Note
Bruni F.	1579	03.11.2016	Ass. con TD 3.11.16- 31.12.16 T. Ind. L 208/15 dal 31.12.16	6 – Ricercatore Junior.	37.567,86	



Capitani C.	1681	02.01.2018 01.11.2018	T.Ind. Apprendistato 36 mesi	5- Ass. ricercatrice 4 - ricercatrice	28.985,48	
Castellan C.	1861	01.05.2019	t. ind.	6 – Ricercatore Junior		
Della Pupa S.	1799	01.12.2018	T ind.	8Q – Project Leader	8328,09	Auto aziendale e cellulare Superminimo riass. euro 2300
Fiorini A	1578	03.11.2016	T. Ind.- T. parziale 20 ore Modalità telelavoro	3- Business Assistant	19.487,28	
Gandini M.	1680	02.01.2018	T. Ind.	6 – Imp. Ricercatrice	40.420,43	
Gariano G.	1622	15.05.2017	T. Ind.	6 - Imp. Ricercatrice	40.709,46	Gennaio 2019 attribuzione Premio di euro 2000
Giuliana Angelo <sup>1</sup>	1786	01.11.2018	T. Ind.	8Q- Project Manager	10.168,56	Superminimo riass. 3550
Mariani L.	1805	01.01.2019	T. Ind.	5S – Tecnologo Junior		
Piotto C.	1862	01.05.2019	T. Ind.	6- Ricercatore Junior		
Tana F.	1804	01.01.2019	T. Ind.	6 - Ricercatore Junior		
<b>Note</b>	<p>Con riferimento alla sig.ra Alessandra Fiorini, si precisa che nel contratto di assunzione è riportata la qualifica di “impiegata commerciale”; tuttavia ci è stato rappresentato dalla Società che essa riveste il ruolo di “Business Assistant.”</p> <p>Con riferimento al sig. Francesco Bruni, si precisa che nel contratto di assunzione è riportata la qualifica di “Operaio – mansioni assistente 6 livello”; tuttavia ci è stato rappresentato dalla Società che esso riveste il ruolo di “Ricercatore Junior.”</p>					

<sup>1</sup> Nelle schede costo ed elenco dipendenti il nome risulta indicato come Giuliana Angelo nella lettera di assunzione come Angelo Giuliana.

Con riferimento alla retribuzione applicata al personale dipendente le lettere di assunzione fanno riferimento alla “retribuzione contrattuale”; dal prospetto fornito l’indicazione della paga base è in linea con i valori riportati nelle tabelle retributive previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati, pertanto la RAL sembrerebbe in linea con le tabelle retributive previste dai suddetti Contratti Collettivi applicati.

Appresso si riporta il prospetto costo consuntivo del personale periodo 01.2018 al 12.2018:

PROSPETTO COSTO CONSUNTIVO DEL PERSONALE		Data		8/05/2019
Ditta		52494 GLASS TO POWER SPA		Pagina
				13
				Periodo dal 1/2018 al 12/2018
Numero dipendenti	12	MESI PRECEDENTI	ULTIMO MESE	TOTALE PERIODO
<b>ELEMENTI DI COSTO</b>				
NETTO IN BUSTA		110.962,00	27.840,00	138.802,00
IRPEF da versare		31.090,12	11.139,11	42.229,23
Addizionali IRPEF da versare		2.272,38	120,71-	2.151,67
Contributi c/dipendente		14.898,84	3.967,79	18.866,63
Indennita' c/istituti		4.212,70-	190,04-	4.402,74-
Assegni familiari				
Rimborso detrazione famiglie con almeno 4 figli				
Rimborso detrazione canoni di locazione				
Credito DL 66/2014		877,15-	232,30	644,85-
QUIR erogata				
Arrotondamenti del cedolino		0,80-	0,42	0,38-
Ratei erogati		5.823,59-	9.195,89-	15.019,48-
<b>D) RETRIBUZIONE LORDA C/DIPENDENTE</b> (di cui per lavoro straordinario)		<b>148.309,10</b>	<b>33.672,98</b>	<b>181.982,08</b>
Contributi c/ditta		36.770,94	9.149,32	45.920,26
Premio INAIL		465,13	81,33	546,46
Contributi associativi forfetari				
<b>E) CONTRIBUTI C/DITTA</b> (di cui per lavoro straordinario)		<b>37.236,07</b>	<b>9.230,65</b>	<b>46.466,72</b>
<b>F) COSTI DIRETTI (D+E)</b>		<b>185.545,17</b>	<b>42.903,63</b>	<b>228.448,80</b>
Ratei T.F.R. maturati e rivalutazione fondo		6.962,26	2.141,52	9.103,78
Riversamento contributo aggiuntivo				
T.F.R. c/INPS per CIGS/Solidarieta'				
Ratei 13.a maturati		7.462,78	1.732,79	9.195,57
Ratei 14.a maturati		6.823,48	632,04	7.455,52
Ratei altre mensilita' e premi maturati				
Ratei contributi sul maturato		3.245,46	806,29	4.051,75
Ratei contributi INAIL sul maturato		55,45	4,02	59,47
<b>G) COSTI INDIRETTI MATURATI</b>		<b>24.549,43</b>	<b>5.316,66</b>	<b>29.866,09</b>
<b>L) COSTO TOTALE (F+G)</b>		<b>210.094,60</b>	<b>48.220,29</b>	<b>258.314,89</b>

#### **e. Lettere di assunzione**

La Società ha fornito copia delle lettere di assunzione.

Per la disamina delle diverse tipologie di contratti si rinvia nello specifico alle successive Parte Quarta, Sez. I, lett. e., f. g.

Lo standard del modello utilizzato appare formalmente corretto, in quanto contiene le indicazioni fondamentali ai sensi delle previsioni normative (ivi incluso il D. Lgs. 152/1997, es. luogo di lavoro, data di inizio e durata del rapporto di lavoro, l'orario, l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore) rinviando, per quanto non espressamente ivi regolato, alla contrattazione collettiva di settore.

Nota: Sotto il profilo formale non si riscontrano violazioni della normativa salvo quanto evidenziato per il contratto di apprendistato.

#### ***f. Contratti di lavoro a tempo determinato***

Dai documenti forniti dalla Società sul personale risulta che questa ha assunto con contratto a tempo determinato il sig. Francesco Bruni (successivamente dal 31.12.16 ipotizziamo che il contratto sia stato trasformato in contratto a tempo indeterminato, la Società non ha fornito copia del contratto a tempo indeterminato).

Nota: La disciplina del contratto a tempo determinato è stata, negli ultimi anni, oggetto di numerosi interventi legislativi. Il primo intervento si ha con la legge n. 92/2012 (c.d. riforma Fornero) che, pur continuando ad individuare nel contratto a tempo indeterminato la tipologia ordinaria e dominante di costituzione di qualsiasi rapporto di lavoro, segna una prima apertura nei confronti del contratto a termine con il nuovo comma 1-bis del D.Lgs. 368/2001, introducendo la possibilità di derogare l'obbligo di indicare una specifica causale giustificativa nell'ipotesi di primo rapporto a tempo determinato di durata non superiore a dodici mesi per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione (questa disciplina è rimasta dunque in vigore dal 18.07.2012 al 19 maggio 2014). Il successivo intervento, che costituisce il primo atto del così detto Jobs Act, si ha con il D.L. n. 34/2014 (c.d. decreto Poletti, in vigore dal 20 maggio 2014 e convertito in L. 78/2014) che segna una svolta decisamente radicale eliminando la necessità di indicare una causa giustificativa al ricorso del contratto a termine, non solo in caso di primo rapporto, facendo diventare così l'"acausalità" (il venir meno della necessità di una causale) da eccezione a regola. Successivamente, periodo di nostro interesse, con il D.Lgs. n. 81/2015, entrato in vigore il 25 giugno 2015 e convertito in Legge 183/2014 (c.d. Jobs Act), con il quale sono state riordinate tutte le tipologie dei contratti di lavoro, che ha apportato ulteriori modifiche volte a "riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo", ma ha lasciato invariata l'acausalità del contratto.

Dunque, la disciplina del contratto a termine che si è succeduta dal 2012 al 2016 non ha modificato la possibilità di sottoscrivere il contratto a termine acausale.

Sebbene il contratto a termine del sig. Bruni del 3.11.16 richiami la normativa di cui alla l 92/12 anche se è stato sottoscritto tra le parti in vigenza del D.Lgs. n. 81/2015 (entrato in vigore il 25 giugno 2015 e convertito in Legge 183/2014 - c.d. Jobs Act), considerata la sua durata e la trasformazione in contratto a tempo indeterminato, non sembra che ci siano rischi da rilevare.

### ***g. Contratti di lavoro part-time***

Dai documenti forniti sul personale risulta che la Società occupa n. 1 lavoratore con contratto part-time a tempo indeterminato (part-time di 20 ore settimanali) (sig.ra A.E. Fiorini).

A tal fine si evidenzia che il contratto di lavoro a tempo parziale è un rapporto di lavoro subordinato nel quale le parti stabiliscono lo svolgimento dell'attività lavorativa ad orario ridotto rispetto a quello previsto per legge o, eventualmente dalla contrattazione collettiva. Esistono tre tipologie di part-time: orizzontale, verticale o misto, a seconda della distribuzione del tempo di lavoro.

Il contratto di lavoro a tempo parziale deve necessariamente indicare, oltre agli elementi previsti per legge per la generalità dei contratti di lavoro, anche la durata della prestazione lavorativa e la collocazione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana al mese e all'anno.

Il trattamento economico del lavoratore part-time, indipendentemente dalla tipologia adottata viene differenziato rispetto a quello ricevuto da un lavoratore a tempo pieno, inquadrato nello stesso livello contrattuale. In particolare, il trattamento economico (incluso quello per malattia, infortunio e maternità) è riproporzionato all'orario di lavoro del lavoratore a tempo parziale, lo stesso principio si applica per la determinazione del minimale contributivo.

I lavoratori a tempo parziale sono computati nell'organico in proporzione all'orario svolto (rapportato al tempo pieno).

Nota: nel caso di specie trattasi di contratto di lavoro part time con prestazione a domicilio (i.e. telelavoro) dunque l'orario di lavoro non è indicato nel contratto in quanto flessibile.

### ***h. Contratti di lavoro di apprendistato***

La Società ha fornito copia di n. 1 contratto di lavoro di apprendistato della sig.ra Chiara Capitani; trattasi di "Contratto di apprendistato professionalizzante di Alta formazione e ricerca per il conseguimento del titolo di Dottorato in Alto apprendistato in scienze dei materiali (art. 45 dlgs 81/15)". Il periodo di formazione è di 36 mesi a far data dal 1.11.2018 al 31.10.2021. L'apprendistato è finalizzato al conseguimento della qualifica di Ricercatrice.

Nota 1: La disciplina del contratto di apprendistato è contenuta negli articoli da 41 a 47 del D.Lgs. 15.6.2015, n. 81. In via generale si evidenzia che il datore di lavoro deve attenersi agli obblighi di legge ed è tenuto a verificare la regolarità formale dei contratti e la sussistenza e regolarità formale dei piani formativi individuali, in cui sono precisati i contenuti della formazione.

A tal fine si evidenzia che, il contratto di apprendistato deve contenere per legge, anche in forma sintetica, il piano formativo individuale.

La formazione di tipo professionalizzante è svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro.

In caso di inadempimento all'obbligo formativo che sia imputabile, esclusivamente, al datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità formative, il datore è tenuto a versare all'INPS, a titolo sanzionatorio, la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione esclude qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione. Il mancato adempimento dell'obbligo di formazione del lavoratore da parte del datore di comporta la conversione dell'apprendistato in contratto a tempo indeterminato (Cass. 7.3.2018, n. 5375).

La Società non ha fornito il piano formativo né esso è contenuto nel contratto di assunzione. La componente formativa è elemento essenziale del contratto, con la conseguenza che la sua insussistenza, o la sua inadeguatezza sostanziale, determina l'invalidità dello stesso e la sua "trasformazione", ex tunc, in ordinario contratto a tempo indeterminato. Il piano formativo è, come accennato sopra, elemento essenziale del contratto di apprendistato; ne deriva che la sua mancanza o la sua non attuazione comportano anche una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del datore di lavoro (compresa tra i 100 e i 600 euro).

Nota 2: secondo la normativa dell'apprendistato summenzionata la formazione impartita da parte del datore di lavoro deve essere:

- a) "necessaria": nel senso che l'apprendista non deve essere già in possesso delle conoscenze e delle capacità previste per la qualifica professionale alla cui acquisizione l'apprendistato è finalizzato; ed
- b) "effettiva", cioè non meramente figurativa ma realmente impartita.

Ne deriva che, qualora la formazione non avesse tali caratteristiche il contratto di apprendistato risulterebbe illegittimo (Min. Lav., Nota 29.7.2016, n. 14994) (v. Trib. Roma 29.3.2017: "è nullo il contratto di apprendistato concluso nel corso di un rapporto di lavoro già in atto per le stesse mansioni, seppure "in nero", ove risulti che con esso altro non si è voluto altro che dare continuità all'attività lavorativa originariamente concordata ed eseguita; in difetto, quindi, delle finalità formative e in presenza della finzione stessa del contratto. All'accertamento del difetto dei requisiti essenziali dell'apprendistato professionalizzate, consegue la sua conversione in contratto subordinato a tempo indeterminato, con il ripristino del rapporto cessato per scadenza del contratto formale di apprendistato).

Considerato quanto sopra, nel caso della sig.ra Capitani si potrebbe ravvisare il rischio di illegittimità/nullità del contratto di apprendistato stante l'assenza del piano formativo individuale ed il precedente rapporto di lavoro intercorso con la Società dal 2.1.18 al 1.11.18 per le medesime mansioni del contratto di apprendistato.

#### ***i. Impiego di soggetti disabili***

Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 68/1999, i datori di lavoro pubblici e privati sono obbligati ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette nella misura: (a) del 7% dei

lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti, (b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; (c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

Nota: La Società occupa alle proprie dipendenze meno di 15 lavoratori dunque non è tenuta all'osservanza della normativa summenzionata.

***j. Conciliazioni individuali***

La Società ha fornito copia di n. 1 verbale di conciliazione individuale sottoscritto in sede protetta, del quale, per completezza di informazioni, si riportano i termini e le condizioni:

<b>Parti</b>	Glass to Power S.p.A.
	Ing. Giuseppe Magistrale
<b>Organo</b>	Commissione di Certificazione dell'Università degli Studi Roma Tre
<b>Data</b>	10.04.2019
<b>Oggetto</b>	Transazione di ogni e qualsiasi pretesa, ragione o diritto comunque connessa od occasionata dal rapporto intercorso la Società ed inerente la cessazione dello stesso.
<b>Durata del rapporto di lavoro</b>	27.09.2018-31.03.2019 – dirigente con mansioni di Technical Project Manager.
<b>Obbligazioni economiche della Società</b>	Corrispondere al lavoratore: - euro 12.500 per la rinuncia ad impugnare il licenziamento; - euro 37.500 a titolo transattivo novativo. Il pagamento entro il 16.04.2019

***k. Cessazioni rapporto di lavoro***

La Società ha fornito il modulo di “Recesso rapporto di lavoro” relativo alle dimissioni della Sig.ra Chiara Capitani con decorrenza 01.11.2018.

<b>Nome Dipendente</b>	<b>Inizio Rapporto</b>	<b>Fine Rapporto</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Livello-Mansioni</b>	<b>Causale cessazione</b>
Chiara Capitani	02.01.2018	01.11.2018	Impiegato	5 liv commercio – ass. ricercatrice	Dimissioni

Si specifica inoltre che il rapporto di lavoro con la Sig.ra Chiara Capitani è ricominciato sotto forma di apprendistato poco tempo dopo essere stato interrotto, a seguito dell'inizio del suo percorso di Dottorato Industriale.

***l. Compensi amministratori.***

Nell'ambito delle schede "Prospetto costo consuntivo del personale periodo dal 01.2018 al 12.2018 (schede individuali e scheda complessiva)" e delle schede "Lista dettagliata personale e rapporti di lavoro" la Società ha fornito n. 3 schede dalle quali risulta la corresponsione di compensi per collaborazione coordinata e continuativa. Si tratta dei compensi corrisposti ai consiglieri del CdA appresso indicati:

Nominativo	Rapporto	Compenso 2018
Cominelli A.E.	Consigliere CDA - 01.01.2018	Euro 10.483,92
Massari G.	Consigliere CDA - 01.01.2018	Euro 10.563,72
Sassone Corsi E.	Consigliere CDA - 29.10.2016	Euro 44.195,19

***m. Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC)***

La Società ha fornito una copia del "Documento Unico di Regolarità Contributiva" (DURC) richiesto in data 08.05.2019 e valido fino al 05.09.2019 dal quale si evince che la Società risulta essere in regola con il versamento del premio assicurativo (INAIL) e con i pagamenti dei contributi pensionistici (INPS).

***n. Ferie e permessi***

La Società ha fornito una scheda di sintesi delle ferie e permessi dalla quale al 5/2019 risulta:

Situazione ferie e permessi a importo												Periodo 5/2019	
Ditta 62484 GLA 88 TO POWER SPA													
Rateo	Unita' di misura	Residuo anno precedente	Importo	Contributi o/ditta		Residuo anno corrente	Importo	Contributi o/ditta		Residuo Totale	Importo	Contributi o/ditta	
				Totale	di cui INAIL			Totale	di cui INAIL			Totale	di cui INAIL
1679 BRUNI FRANCESCO Data assunzione 3/11/2016 Qualifica 130 IMPIEGATI													
Ferie	Giorni					15,87	1.258,25	363,13	5,03	15,87	1.258,25	363,13	5,03
Permessi	Ore	26,80	319,34	92,16	1,28	43,33	516,31	149,01	2,06	70,13	835,65	241,17	3,34
Banca ore	Ore												
1881 CAPITANI CHIARA Data assunzione 1/11/2018 Qualifica 8997 APPREND.IMPIEG. 1°ANNO (1,5%)													
Ferie	Giorni					13,93	859,66	26,74		13,93	859,66	26,74	
Permessi	Ore	24,00	222,59	6,92		43,33	401,88	12,50		67,33	624,47	19,42	
Banca ore	Ore												
1881 CASTELLAN CLAUDIO Data assunzione 1/05/2019 Qualifica 130 IMPIEGATI													
Ferie	Giorni					1,67	132,41	37,68		1,67	132,41	37,68	
Permessi	Ore					8,67	103,31	29,40		8,67	103,31	29,40	
Banca ore	Ore												
1798 DELLA PUPPA STEFANO Data assunzione 1/12/2018 Qualifica 185 QUADRI													
Ferie	Giorni					7,00	1.253,68	359,30		7,00	1.253,68	359,30	
Permessi	Ore	4,67	125,70	36,03		43,33	1.166,28	334,25		48,00	1.291,98	370,28	
Banca ore	Ore												
1672 FIORINI ALESSANDRA ELISABETTA Data assunzione 3/11/2016 Qualifica 132 IMPIEG. P.TIME													
Ferie	Giorni	6,87	211,98	61,60	0,85	19,50	601,70	174,86	2,40	26,37	813,68	236,46	3,25
Permessi	Ore	37,00	343,17	99,73	1,37	5,83	54,07	15,71	0,22	42,83	397,24	115,44	1,59
Banca ore	Ore												
1880 GANDINI MARINA Data assunzione 2/01/2018 Qualifica 130 IMPIEGATI													
Ferie	Giorni					12,33	977,58	282,13	3,91	12,33	977,58	282,13	3,91
Permessi	Ore	26,00	333,64	96,29	1,33	43,33	516,30	149,00	2,07	71,33	848,94	245,29	3,40
Banca ore	Ore												
1822 GARIANO GRAZIELLA Data assunzione 15/05/2017 Qualifica 130 IMPIEGATI													
Ferie	Giorni					14,27	1.131,40	326,52	4,53	14,27	1.131,40	326,52	4,53
Permessi	Ore	43,33	516,31	149,01	2,07	43,33	516,30	149,00	2,06	86,66	1.032,61	298,01	4,13
Banca ore	Ore												
1798 GIULIANA ANGELO Data assunzione 1/11/2018 Qualifica 186 QUADRI P.TIME													
Ferie	Giorni					11,67	1.325,56	377,25		11,67	1.325,56	377,25	
Permessi	Ore	8,67	296,01	84,24		21,67	739,85	210,57		30,34	1.035,86	294,81	
Banca ore	Ore												
1806 MARIANI LUCA Data assunzione 1/01/2019 Qualifica 130 IMPIEGATI													
Ferie	Giorni					4,33	320,00	91,07		4,33	320,00	91,07	
Permessi	Ore					43,33	481,25	136,96		43,33	481,25	136,96	
Banca ore	Ore												
1882 PIOTTO CHIARA Data assunzione 1/05/2019 Qualifica 130 IMPIEGATI													
Ferie	Giorni					1,67	132,41	37,68		1,67	132,41	37,68	
Permessi	Ore					8,67	103,31	29,40		8,67	103,31	29,40	
Banca ore	Ore												
1804 TANA FRANCESCA Data assunzione 1/01/2019 Qualifica 130 IMPIEGATI													
Ferie	Giorni					3,33	264,02	75,14		3,33	264,02	75,14	

Situazione ferie e permessi a importo												Periodo 5/2019	
Ditta 62484 GLA 88 TO POWER SPA													
Rateo	Unita' di misura	Residuo anno precedente	Importo	Contributi o/ditta		Residuo anno corrente	Importo	Contributi o/ditta		Residuo Totale	Importo	Contributi o/ditta	
				Totale	di cui INAIL			Totale	di cui INAIL			Totale	di cui INAIL
1804 TANA FRANCESCA Data assunzione 1/01/2019 Qualifica 130 IMPIEGATI													
Permessi	Ore					39,33	468,64	133,37		39,33	468,64	133,37	
Banca ore	Ore												
<b>Totale ditte</b>												<b>Numero dipendenti 11</b>	
Ferie	Giorni	6,87	211,98	61,60	0,85	105,57	8.256,87	2.151,50	15,87	112,44	8.468,65	2.213,10	16,72
Permessi	Ore	172,47	2.156,76	564,36	6,05	344,15	5.067,50	1.349,17	6,41	516,62	7.224,26	1.913,55	12,46
Banca ore	Ore												
<b>Totale generali</b>			2.368,74	625,98	6,90		13.324,17	3.500,67	22,28		15.692,91	4.126,65	29,18



## PARTE QUINTA

### ASSICURAZIONI

Abbiamo ricevuto dalla Società copia delle seguenti polizze assicurative, i cui contenuti salienti sono di seguito descritti:

**a. Schema riepilogativo della polizza RC-Amministratori, Dirigenti e Sindaci della società n. BLUE020672**

Polizza n. BLUE020672 stipulata tra la Società e la società assicurativa AIG Europe Limited tramite l'intermediario Interbroker Servizi Assicurativi S.r.l.	
<b>Rischio assicurato</b>	Responsabilità civile degli amministratori, dirigenti e sindaci della Società ed altri dirigenti
<b>Frazionamento</b>	Annuale
<b>Massimale aggregato</b>	Euro 1.000.000,00 (un milione/00).
<b>Premio Annuo</b>	Il premio totale lordo è pari ad Euro 1.550,00 (millecinquecentocinquanta/00)
<b>Durata e rinnovo</b>	La polizza assicurativa decorre dal 12.11.2018, con durata annuale.  Il rinnovo è tacito, salvo comunicazione inviata dal Contraente all'Assicuratore tramite lettera raccomandata entro 30 giorni prima della scadenza della Polizza RC ASD.
<b>Estensione territoriale</b>	Mondo intero esclusi USA e Canada

**b. Schema riepilogativo della polizza di assicurazione per la copertura multirischio delle piccole industrie e imprese artigiane (sede di Rovereto) n. 390704984**

Polizza n. 390704984 stipulata tra la Società e la società assicurativa Generali Italia S.p.A.	
<b>Rischio assicurato</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sezione incendio: macchinari, attrezzature, arredamento, merci, rischio locativo e ricorso terzi</li><li>• Sezione guasti macchine</li><li>• Sezione R.C. verso terzi e prestatori di lavoro</li><li>• Sezione tutela giudiziaria</li><li>• Danni da traboccamento acqua da occlusione e rigurgito fognature</li></ul>
<b>Frazionamento</b>	Annuale
<b>Massimali</b>	Sezione incendio: <ul style="list-style-type: none"><li>• macchinari, attrezzature, arredamento: Euro 550.000,00</li><li>• merci: Euro 150.000,00</li><li>• rischio locativo: Euro 650.000,00</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>ricorso terzi: Euro 1.500.000,00</li> </ul> Premio annuo “eventi speciali”: Euro 798,00 Sezione guasti macchine: Euro 100.000,00 Sezione R.C. verso terzi e prestatori di lavoro: <ul style="list-style-type: none"> <li>massimale per sinistro: Euro 3.000.000,00</li> <li>massimale per danni a persone: Euro 1.500.000,00</li> <li>massimale per danni a cose: Euro 750.000,00</li> </ul> Sezione tutela giudiziaria: <ul style="list-style-type: none"> <li>massimale per sinistro: Euro 10.000,00</li> <li>massimale per anno: Euro 40.000,00</li> </ul> Danni da traboccamento acqua da occlusione e rigurgito fognature: <ul style="list-style-type: none"> <li>i danni alle merci sono assicurati fino ad un massimo del 30% della somma assicurata alla sezione “merci”</li> </ul>
<b>Premio Annuo</b>	Il premio totale lordo è pari ad Euro 6.000,00 (Seimila/00)
<b>Durata</b>	La polizza assicurativa decorre dal 06.02.2019, con durata annuale

**c. Schema riepilogativo della polizza di assicurazione infortuni cumulativa aziendale n. 380710101**

Polizza n. 380710101 stipulata tra la Società e la società assicurativa Generali Italia S.p.A.	
<b>Rischio assicurato</b>	Morte, invalidità permanente da infortunio e invalidità permanente da malattia del personale alle dipendenze della Società appartenente alla categoria dei dirigenti anche con mansioni esterne, commerciali o tecniche.
<b>Massimali</b>	Categoria “dirigenti con mansioni esterne/comm/tecniche”: <ul style="list-style-type: none"> <li>invalidità permanente da infortunio: Euro 500.000,00;</li> <li>morte: Euro 400.000,00;</li> <li>invalidità permanente da malattia: Euro 250.000,00.</li> </ul> Categoria “impiegati con mansioni amministrative”: <ul style="list-style-type: none"> <li>invalidità permanente da infortunio: Euro 200.000,00;</li> <li>morte: Euro 180.000,00.</li> </ul>
<b>Premio annuo</b>	Euro 2.130,00 (duemilacentotrenta/00) tasse incluse.
<b>Durata</b>	La polizza assicurativa decorre dal 13.11.2018, con durata annuale.

**d. Schema riepilogativo della polizza di assicurazione per la copertura multirischio**

**dell'ufficio (sede Bicocca) n. 380710099**

Polizza n. 380710099 stipulata tra la Società e la società assicurativa Generali Italia S.p.A.	
<b>Rischio assicurato</b>	Sezione incendio (attrezzatura e arredamento, rischio locativo, ricorso terzi) e sezione RCT – garanzia conduzione
<b>Massimali</b>	Sezione incendio: <ul style="list-style-type: none"><li>• attrezzatura e arredamento: Euro 200.000,00;</li><li>• rischio locativo: Euro 200.000,00;</li><li>• ricorso terzi: Euro 1.000.000,00.</li></ul> Sezione RCT – garanzia conduzione: Euro 2.000.000,00.
<b>Premio annuo totale</b>	Euro 830,00 (ottocentotrenta/00)
<b>Durata</b>	La polizza assicurativa decorre dal 13.11.2018, con durata annuale.

**e. Schema riepilogativo della polizza di assicurazione sulla vita n. 31683310**

Polizza n. 31683310 stipulata tra la Società e la società assicurativa Generali Italia S.p.A.	
<b>Rischio assicurato</b>	Assicurazione sulla vita di Emilio Sassone Corsi
<b>Premio annuo totale</b>	Per ciascun anno di validità della presente polizza, la Società si impengerà a corrispondere la somma di Euro 10.000,00 (diecimila/00)
<b>Prestazione caso morte</b>	In caso di morte dell'assicurato nel corso della vigenza del contratto, la moglie del suddetto e gli eredi legittimi avranno diritto a riscattare l'importo complessivo dei premi cumulativamente versati ai sensi del contratto fino a quel momento, al netto dei diritti e delle eventuali addizionali di frazionamento.
<b>Prestazione caso vita</b>	In caso di sopravvivenza dell'assicurato alla scadenza del contratto di assicurazione, la Società avrà diritto a riscattare l'importo complessivo dei premi cumulativamente versati nel corso della vigenza dello stesso, per un totale di Euro 69.994,61 (sessantanovemilanovecentonovantaquattro/61).
<b>Durata</b>	La polizza assicurativa decorre dal 18.04.2018, con durata settennale.

## **PARTE SESTA**

### **PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

#### **a. Brevetti**

Sulla base delle informazioni ricevute dalla Società, per lo svolgimento del proprio *business*, essa utilizza una serie di insegnamenti tecnici oggetto di domande di brevetto depositate in vari paesi (“**Domande di Brevetto**”), alcune delle quali già accolte (“**Brevetti**”) ed altre ancora pendenti (“**Domande Brevettuali Pendenti**”).

Sulle Domande di Brevetto, i Brevetti e le Domande Brevettuali Pendenti la Società ha messo a nostra disposizione un report redatto da Giambrocono & c. S.p.A. (“**Report Giambrocono**”), società specializzata nella consulenza tecnica in materia di proprietà industriale.

Il report predetto è costituito da un file Excel contenente un elenco di Domande di Brevetto, Brevetti e Domande Brevettuali Pendenti classificati per ordinamento giuridico di afferenza, “famiglia” brevettuale di appartenenza, titolare, tipo di brevetto, numero di domanda, numero di brevetto data di deposito della domanda, data di eventuale concessione, titolo. La lettera di accompagnamento alla quale è allegato il Report Giambrocono, datata 30.05.2019 e firmata dell’ing. Enrico Ripamonti, dichiara che i dati riportati nel file Excel allegato: “*sono veritieri e conformi alla documentazione originale da noi ricevuta dagli agenti locali dei vari stati in cui sono state depositate le domande di brevetto*”.

All’esito di un esame del Report emerge che ivi sono censiti titoli relativi a cinque diverse famiglie di brevetti. In particolare:

- la famiglia A28371 – originata dalla priorità generata dalla domanda di brevetto italiano MI2015000041 del 19.01.2015 relativa ad un “*concentratore solare luminescente incolore e privo di metalli pesanti a base di nanocristalli semiconduttori di calcogenuri almeno ternari con assorbimento esteso fino alla regione del vicino infrarosso*”, accolta il 07.04.2017 e generatrice del brevetto italiano n. 1428182 – comprende
  - il brevetto europeo n. 3248225 concesso il 27.03.2019 ed oggetto di estensione ai territori di Albania, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Repubblica federale Tedesca, Grecia, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Monaco, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Regno Unito;
  - la domanda di brevetto australiano n. 2016209994, ancora pendente;
  - la domanda di brevetto canadese n. 2972947, ancora pendente;
  - la domanda di brevetto cinese n. 201680006122.9, ancora pendente;
  - la domanda di brevetto per Hong Kong n. 18101114.9, ancora pendente;
  - la domanda di brevetto indiano n. 201717023319, ancora pendente;
  - la domanda di brevetto giapponese n. 2017-555858, ancora pendente;
  - la domanda di brevetto sud-coreano n. 10-2017-7023039, ancora pendente;
  - la domanda di brevetto statunitense n. 15/541146, ancora pendente;
  
- la famiglia A28479 – originata dalla priorità generata dalla domanda di brevetto italiano 102016000042717 del 27.04.2016 relativa ad un “*concentratore solare luminescente ad ampia area a base di nanocristalli semiconduttori a gap energetico indiretto*”, accolta l’08.11.2018 e generatrice del brevetto italiano n. 102016000042717 – comprende:

- la domanda di brevetto europeo n. 17718107.0, ancora pendente;
  - la domanda di brevetto australiano n. 2017258686, ancora pendente;
  - la domanda di brevetto canadese n. 3021620, ancora pendente;
  - la domanda di brevetto cinese n. 201780032736.9, ancora pendente;
  - la domanda di brevetto per Hong Kong n. 19124189.2, ancora pendente;
  - la domanda di brevetto indiano n. 201817039476, ancora pendente;
  - la domanda di brevetto giapponese n. 2018-556481, ancora pendente;
  - la domanda di brevetto sud-coreano n. 10-2018-7034044, ancora pendente;
  - la domanda di brevetto per Taiwan n. 106113944, ancora pendente;
  - la domanda di brevetto statunitense n. 16/096424, ancora pendente;
- la famiglia A28595 – originata dalla priorità generata dalla domanda di brevetto italiano 102017000102364 del 13.09.2017 relativa ad un “*concentratore solare luminescente a base di perovskiti*”, ancora pendente – comprende:
    - la domanda internazionale n. PCT/IB2018/056807, ancora pendente;
  - la famiglia A28695 – originata dalla priorità generata dalla domanda di brevetto italiano 102018000009908 del 30.10.2018 relativa a “*vetrocamera con concentratore solare luminescente per produzione di energia elettrica*”, ancora pendente;
  - la famiglia A28704 – originata dalla priorità generata dalla domanda di brevetto italiano 102018000009951 del 31.10.2018 relativa a “*vetromattone con concentratore solare luminescente per produzione di energia elettrica*”, ancora pendente.

Dalle informazioni ricevute per le vie brevi dallo studio Giambrocono risulta che per tutte le pratiche (domande di brevetto e brevetti concessi) menzionate nel file allegato al Report Giambrocono sono state pagate le dovute tasse procedurali e/o per il mantenimento in vita di domande e brevetti (v. e-mail ing. Ripamonti del 2.7.2019).

La Società ha messo a nostra disposizione un parere redatto da Uwe Müller di Reistötter und Kinzebach in data 6.5.2018, indirizzato ad Industrie De Nora s.p.a., e riguardante la brevettabilità nonché la liceità dell’uso degli insegnamenti contenuti nelle domande di brevetto e dei brevetti oggetto della famiglia A28371.

Dal parere ora ricordato emerge che secondo Reistötter und Kinzebach le invenzioni ricomprese nella famiglia A28371, come rivendicate nelle relative domande di brevetto, hanno scarse possibilità di superare una contestazione di non brevettabilità (con conseguente rischio di declaratoria della nullità dei brevetti già concessi o rilasciati in futuro), in ragione della loro mancanza dei requisiti della novità e/o dell’attività inventiva. In base al parere ora ricordato non è tuttavia possibile escludere la brevettabilità di alcuni elementi degli insegnamenti inventivi in esame, sulla base dei quali potrebbe essere peraltro ottenuta una protezione brevettuale abbastanza limitata.

Il medesimo parere ha poi evidenziato che lo sfruttamento delle invenzioni oggetto delle domande e dei brevetti contenuti nella famiglia A28371 pare poter violare il preesistente brevetto statunitense 6,476,312 B1, che tuttavia è destinato ad estinguersi già nel marzo 2020. Minori rischi di interferenze possono invece verificarsi con gli altrui brevetti e/o domande di brevetto statunitense US2016/0327714A ed europeo EP3017475A nonché rispettivamente con gli altrui brevetti e/o domande di brevetto statunitensi US2017/0084761A1 e US9,525,092 B2.

Il parere prima ricordato ha infine evidenziato che l’analisi in tema di interferenza con gli altrui brevetti è stata condotta sulla base dell’ordinamento giuridico tedesco, con conclusioni dichiarate

solo parzialmente estensibili agli ordinamenti degli altri paesi aderenti alla Convenzione sul brevetto europeo, nonché (in misura ancor minore) all'ordinamento statunitense

In base al Report Giambrocono le Domande di Brevetto, i Brevetti e le Domande Brevettuali Pendenti sono tuttora integralmente intestati all'Università degli studi di Milano – Bicocca (“**l’Università**”), con eccezione (i) della domanda internazionale PCT/IB2018/056807 (famiglia A28595), appartenente alla Società, nonché (ii) delle domande di brevetto contenute nelle famiglie A28695 e A28704, delle quali risultano essere cotitolari l'Università e la Società con quote equivalenti.

Tra i materiali messi a nostra disposizione rientra peraltro un documento non datato e sottoscritto digitalmente dal rettore dell'UNIMIB, intitolato “Accordo” (“**Accordo G2P/UNIMIB sui brevetti**”) mediante il quale quest'ultima e G2P si sono accordate per la cessione a beneficio della Società di tutti i diritti su Domande di Brevetto, Brevetti e Domande Brevettuali Pendenti che appartengano alle famiglie brevettuali A28371, A28479. Ugualmente ceduta alla Società in base a quell'accordo risulta essere anche la domanda di brevetto italiano 102017000102364 del 13.9.2017 relativa ad un “*concentratore solare luminescente a base di perovskiti*” (famiglia A28695), che in quella sede è stata dichiarata oggetto di cotitolarità tra la Società e l'UNIMIB, mentre dal Report Giambrocono risulta appartenere alla sola UNIMIB.

La permanente intestazione in capo a UNIMIB dei titoli predetti, risultante dal Report Giambrocono (e dunque, ragionevolmente, attestata dai registri tenuti dalle autorità brevettuali competenti per territorio), dipende dal fatto che in base all'art. 5.1 dell'Accordo G2P/UNIMIB sui brevetti la trascrizione della cessione ivi prevista è subordinata alla condizione sospensiva del pagamento della quinta (ed ultima) rata del corrispettivo, programmata entro il 30.12.2020. In base all'art. 9.1 dell'Accordo G2P/UNIMIB sui brevetti l'acquisizione della proprietà dei titoli predetti è stata subordinata al pagamento della prima rata del corrispettivo, previsto entro il 31.12.2018.

Fino al momento dell'acquisto della relativa titolarità l'uso degli insegnamenti oggetto delle famiglie brevettuali A28371 e A28479 da parte della Società risulta essere stato autorizzato in base ad un contratto di licenza esclusiva stipulato il 16.10.201 (“**Contratto di Licenza**”).

Infine resta da rilevare che la menzione della Società quale “cliente” nel Report Giambrocono suggerisce evidenza che tutti i costi riguardanti la brevettazione delle invenzioni ivi menzionate siano stati gravati su G2P (si veda al riguardo l'art. 7-bis dell'Accordo G2P/UNIMIB sui brevetti).

Dall'Accordo G2P/UNIMIB sui brevetti si ricava che gli inventori dei trovati appartenenti alle famiglie A28479 e A28595 sono i professori Sergio Brovelli e Francesco Meinardi, oltre al dott. Francesco Carulli. I professori Brovelli e Meinardi sono autori anche dell'invenzione appartenente alla famiglia A28479.

Sono stati d'altro canto messi a nostra disposizione 1) un contratto datato 18.12.2014 che prevede la cessione dagli inventori predetti all'Università dei diritti al brevetto per un trovato riguardante “*l'implementazione di nanocristalli colloidali ad ampio Stokes shift, in un dispositivo concentratore solare luminescente in grado di assorbire luce solare o ambientale e di guidarla ai suoi capi senza perdite per riassorbimento della luce emessa. Il dispositivo comprende una guida d'onda vetrosa o plastica nella quale sono dispersi dei nanocristalli colloidali semiconduttori ternari di tipo 1-111-V12 (es. Cu/nS, AgInS, Cu/nSe, Ag/nSe) e relativi composti misti (es. Cu/nSeS, AgInSeS) e quaternari (es. CuInSZn, CuInSeZn, AgInSeZn ecc...), anche ricoperti con opportuni strati passivanti organici e/o inorganici?*”, 2) un contratto datato 10.5.2016 che prevede la cessione dagli inventori predetti all'Università dei diritti al brevetto per un trovato riguardante un «concentratore solare luminescente ad ampia area a base di nanocristalli semiconduttori a gap

energetico indiretto»: che dalle informazioni ricevute dalla Società per le vie brevi costituiscono gli oggetti delle famiglie brevettuali A28371 e A28479.

Dall'Accordo G2P/UNIMIB sui brevetti si ricava inoltre che gli inventori dei trovati appartenenti alla famiglia A28595 sono i professori dell'Università Sergio Brovelli e Francesco Meniardi. Autori dei trovati compresi nella famiglia A28695 sono invece – oltre ai professori Meniardi e Brovelli – anche Francesco Bruni e Marina Gandini. Mentre inventori del trovato compreso nella famiglia A28704 – oltre ai già citati Brovelli, Meniardi, Bruni e Gandini – sono Emilio Sassone Corsi, Graziella Gariano, Chiara Capitani.

***b. Domain names***

Dalla documentazione ricevuta, costituita da una serie di stampe di comunicazioni recanti il logo del provider di servizi Aruba.it, emerge che i due *domain names* dichiaratamente utilizzati dalla Società per il proprio *business*, quali precisamente:

- glasstopower.com;
- e2bnews.com.

Questi *domain names* sono registrati (non a nome della Società, ma) a nome dell'A.D. Emilio Sassone Corsi.

Una verifica in rete evidenzia che entrambi i *domain names* contraddistinguono siti *web* ad oggi attivi ed accessibili.

## PARTE SETTIMA

### PRIVACY POLICY

La documentazione fornitaci appare in linea con le disposizioni normative, salvo alcuni lievi disallineamenti rispetto al Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), che non costituiscono elementi di criticità gravi.

Tuttavia, si segnala un potenziale aspetto critico nel disallineamento tra la “*Procedura per la gestione dell’esercizio dei diritti da parte degli interessati?*” e le informative, in quanto nella prima si menziona l’esecuzione di attività automatizzate, senza specificarlo nelle informative.

Vi rimettiamo, qui di seguito, una breve descrizione della documentazione ricevuta in tema di “*Data Protection?*”.

Documento	Descrizione / commenti	Note
<i>“Informativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati?”</i>	Informativa ai dipendenti Informativa ai clienti – fornitori Relativamente all’informativa ai dipendenti e ai clienti-fornitori si segnala l’opportunità di procedere ad un’integrazione delle basi giuridiche elencate in informativa, poiché la finalità di “ <i>gestione di eventuali controversie/contenziosi di qualsiasi natura?</i> ” dovrebbe avere come base giuridica l’interesse legittimo del Titolare, di cui all’art. 6, lett.f) del GDPR.	Il Titolare dovrebbe precisare nelle informative fornite che in caso di richieste degli interessati che appaiano manifestamente infondate o eccessive può addebitare un contributo spese ragionevole, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l’azione richiesta, oppure rifiutare di soddisfare la richiesta. Il Titolare inoltre dovrebbe informare che tiene traccia dei motivi che hanno portato a valutare come manifestamente infondata o eccessiva la richiesta avanzata dall’interessato.  Tale procedura viene prevista nel documento “ <i>procedura per la gestione dell’esercizio dei diritti da parte degli interessati?</i> ” ma non viene riprodotta nelle informative.
Esercizio dei diritti degli interessati	<i>“Procedura per la gestione dell’esercizio dei diritti da parte degli interessati?”.</i> Il documento prevede la predisposizione di un canale di comunicazione funzionale a consentire agli interessati di esercitare i diritti di cui agli artt. 15 (Diritto di accesso dell’interessato), 16 (Diritto di rettifica), 17 (Diritto alla cancellazione o Diritto	Il documento risulta conforme ai principi stabiliti dal GDPR, in materia di esercizio dei diritti degli interessati tuttavia non vi è piena corrispondenza tra lo stesso e le informative in quanto quest’ultime non contemplano alcun riferimento a:



Documento	Descrizione / commenti	Note
	<p>all'oblio), 18 (Diritto di limitazione del trattamento), 19 (Obbligo di notifica), 20 (Diritto alla portabilità dei dati), 21 (Diritto di opposizione) e 22 (Processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione) del GDPR, nonché di ottenere tutte le informazioni, comunicazioni e azioni previste dagli articoli citati.</p> <p>Tale documento prevede i seguenti due allegati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. modulo per l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato;</li> <li>2. registro delle richieste degli interessati.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o gli eventuali costi connessi all'esercizio dei diritti degli interessati;</li> <li>o all'esistenza di trattamenti automatizzati.</li> </ul>
Esercizio di diritti in materia di protezione dei dati personali	<p>Abbiamo ricevuto il documento denominato “<i>Allegato 1 alla procedura per la gestione dell'esercizio dei diritti da parte degli interessati - esercizio di diritti in materia di protezione dei dati personali</i>”.</p>	Tale procedura appare in linea con il dettato normativo in materia di protezione dei dati personali.
Esercizio di diritti in materia di protezione dei dati personali	<p>Abbiamo ricevuto il documento denominato: “<i>Allegato 2 alla procedura per la gestione dell'esercizio dei diritti da parte degli interessati</i>”.</p> <p>Il documento consiste in un registro denominato “<i>registro richieste esercizio diritti soggetti interessati (artt. 15-22 Reg. Ue 679/2016)</i>”, finalizzato raccogliere le istanze per l'esercizio dei diritti dei singoli interessati. Il registro si compone di 5 colonne così suddivise: nome e cognome dell'interessato, diritto esercitato, data della richiesta dell'interessato, data della risposta e proroga del termine.</p>	Tale procedura appare conforme a quanto previsto dal GDPR in materia di protezione dei dati.
Procedura per la gestione del <i>Data Breach</i> (Violazione dei dati personali)	<p>Abbiamo ricevuto il documento denominato: “<i>Procedura per la gestione del Data Breach (Violazione dei dati personali)</i>”.</p> <p>Tale documento descrive il processo che deve essere svolto in caso di violazione dei dati personali – come previsto dagli art. 33 e 34 del GDPR.</p>	La procedura redatta dal Titolare appare in linea con il dettato normativo, con specifico riferimento agli artt. 33 e 34 del GDPR.

Documento	Descrizione / commenti	Note
	<p>I seguenti documenti costituiscono gli allegati della procedura di data breach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1) Modulo Comunicazione al Garante (in attesa dell'indicazione del link interattivo per inviare la comunicazione al Garante online)</li> <li>- 2) Modulo Comunicazione all'Interessato</li> <li>- 3) Registro <i>Data Breach</i></li> </ul>	
Procedura di <i>Data Breach</i> – comunicazione di <i>data breach</i> al Garante (art. 33 del GDPR)	Abbiamo ricevuto il documento denominato: “ <i>Allegato 1 alla procedura di data breach comunicazione data breach al Garante</i> ”.	Tale procedura risulta in linea con il dettato normativo, in particolare con quanto previsto dall’art. 33 del GDPR.
Procedura di <i>Data Breach</i> – comunicazione di <i>data breach</i> agli interessati (art. 34 del GDPR)	Abbiamo ricevuto il documento denominato: “ <i>Allegato 2 alla procedura di data breach comunicazione data breach all’interessato</i> ”.	Tale procedura risulta in linea con il dettato normativo, in particolare con quanto previsto dall’art. 34 del GDPR.
Procedura di <i>Data Breach</i>	<p>Abbiamo ricevuto il documento denominato: “<i>Allegato 3 alla procedura di data breach registro data breach</i>”.</p> <p>Il documento consiste in un registro denominato “registro data breach” finalizzato a riportare tutte le violazioni di dati che si sono verificate e che hanno coinvolto i dati trattati dal Titolare. Il registro si compone delle seguenti voci: causa e luogo della violazione dei dati personali, tipologia di dati violati, categoria di interessati coinvolti, conseguenze della violazione intervento previsto.</p>	<p>Le voci riportate all’interno del registro data breach risultano conformi a quanto previsto dal GDPR, con specifico riferimento all’art. 33 c.5.</p> <p>Si consiglia, per completezza del documento, di inserire un’ulteriore voce relativa alle ragioni che hanno condotto alla mancata comunicazione della violazione all’Autorità Garante e all’interessato.</p>

Documento	Descrizione / commenti	Note
Politica per la Sicurezza delle Informazioni	<p>Abbiamo ricevuto il documento denominato “<i>Politica per la sicurezza delle informazioni</i>”.</p> <p>Il documento richiama la politica aziendale per la sicurezza informatica e prevede una serie di regole quali: la gestione della password, l'utilizzo della posta elettronica e di Internet, le regole per gli accessi da remoto sia da parte di utenti che di terzi, le regole per il l'utilizzo di supporti di memoria, la pulizia delle scrivanie, l'adozione di un sistema antivirus e l'attività di back up, l'adozione di un sistema di emergenza nonché l'attuazione di una politica di formazione e/o di comunicazione inerente alla sicurezza informatica volta a sensibilizzare tutti gli utenti e/o particolari figure professionali.</p>	Il documento analizzato appare in linea con le richieste normative in materia di protezione dei dati personali.
Procedura per la consegna, l'utilizzo e la restituzione di asset	<p>Abbiamo ricevuto il documento denominato: “<i>Procedura per la consegna, l'utilizzo e la restituzione di asset</i>”.</p> <p>Il documento riguarda la procedura di utilizzo degli strumenti di lavoro forniti al lavoratore per eseguire la propria prestazione. In particolare, il Titolare consegna: un PC e uno Smartphone con SIM.</p> <p>Il Titolare elenca tutte le regole in merito all'utilizzo di tali strumenti di proprietà del datore di lavoro e sancisce specifici divieti nei confronti dei lavoratori ai quali vengono forniti gli strumenti su menzionati.</p> <p>In merito alle credenziali di autenticazione, il Titolare stabilisce che la creazione, la modifica e la disattivazione delle credenziali di autenticazione per l'accesso alla rete vengano effettuate dall'Amministratore di Sistema.</p> <p>Le credenziali sono assegnate in modo univoco ad ogni Utente puntualmente identificato e consistono in un codice</p>	La procedura redatta appare in linea con le <i>best practices</i> in materia di protezione dei dati personali.

Documento	Descrizione / commenti	Note
	<p>per l'identificazione dell'utente (Nome Utente), associato ad una parola chiave (Password).</p> <p>Al primo accesso al sistema l'utente è obbligato a cambiare la Password assegnata di default e a porre in essere una gestione sicura della stessa (cambio della parola chiave almeno ogni 90 giorni, codice complesso, differente dalle ultime 5 precedentemente impostate).</p>	
Sicurezza dei dati	<p>Abbiamo ricevuto il documento denominato: <i>“Procedura per l'aggiornamento della sicurezza dei dati”</i>.</p> <p>La procedura prevede la verifica periodica dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate dalla società, al fine di garantire la sicurezza dei dati, valutando e catalogando i rischi inerenti ai trattamenti effettuati.</p>	La procedura di verifica e aggiornamento appare in linea con i principi di <i>accountability</i> e di adeguatezza previsti dal dettato normativo.
Modello organizzativo privacy	<p>Abbiamo ricevuto il documento denominato: <i>“Modello Organizzativo Privacy”</i>.</p> <p>Il Modello è stato approvato in data 30.09.2018 e rappresenta lo strumento che permette al Titolare di individuare e, quindi, di adottare le misure di sicurezza necessarie alla protezione del proprio patrimonio informativo, in ottemperanza al dettato della normativa europea in tema di protezione dei dati personali.</p>	Il Modello privacy presentato risulta in linea con le <i>best practices</i> in materia di protezione dei dati personali.
Autorizzazione al trattamento dei dati personali	<p>Abbiamo ricevuto il documento denominato: <i>“Atto di autorizzazione al trattamento dei dati personali”</i>.</p> <p>Il documento è finalizzato ad autorizzare i lavoratori che prestano la propria attività presso il Titolare a compiere operazioni di trattamento dei dati personali.</p>	Il documento appare in linea con il dettato normativo, in particolare con quanto previsto dagli artt. 5, 24, 29 e 32 del GDPR.

Documento	Descrizione / commenti	Note
	<p>Per tale ragione, il Titolare ha redatto autorizzazioni <i>ad hoc</i> per ogni singolo lavoratore.</p> <p>L'atto di autorizzazione presenta un allegato che riporta l'elenco delle operazioni di trattamento dei dati personali e le categorie/archivi di dati personali per cui viene concessa l'autorizzazione al singolo lavoratore.</p>	

## PARTE OTTAVA

### AUTOCERTIFICAZIONI

Dalla documentazione presente in Data Room, emerge che Emilio Sassone Corsi, nella sua qualità di Amministratore Delegato della Società, dichiara che:

- G2P:
  - non si trova assoggettata ad alcuna procedura concorsuale, anche minore;
  - non è assoggettabile a procedure concorsuali, in quanto *start up* innovativa, ai sensi della vigente normativa in materia;
  - non ha in corso alcuna procedura di sovraindebitamento, ai sensi della Legge n. 03/2012.
- G2P possiede i requisiti di *start up* innovativa e quindi è ad oggi regolarmente iscritta alla sezione delle *start up* innovative presso il Registro delle Imprese di Trento;
- G2P non si è resa inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte ad oggi.

## PARTE NONA

### CONTENZIOSI

Dall'esame della documentazione fornita dalla Società in materia di contenzioso, non si riscontrano particolari criticità di natura legale, come nel dettaglio di seguito descritto.

In particolare, abbiamo avuto evidenza della pendenza del procedimento R.G. 384/2019 pendente innanzi al Tribunale Ordinario di Rovereto tra G2P e il proprio fornitore IMP.

In relazione a tale procedimento, abbiamo avuto evidenza: (i) della copia del ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi degli artt. 696 - 696 bis c.p.c. depositata dalla ricorrente IMP presso il Tribunale di Rovereto in data 18.04.2019; (ii) della memoria di costituzione della Società in summenzionato giudizio, depositata in data 28 maggio 2019; e (iii) del provvedimento del presidente Dott. Giulio Adilardi, con il quale il quesito oggetto della consulenza tecnica d'ufficio proposto dalla ricorrente è stato rimodulato, ed è stato nominato il consulente tecnico d'ufficio, fissando altresì udienza per l'affidamento dell'incarico al 27.06.2019.

Dall'esame del ricorso sopra menzionato emerge che la società IMP asserisce una pretesa (non quantificata in termini economici) ad una congrua retribuzione per le opere realizzate in favore della Società, nel contesto del rapporto contrattuale instauratosi tra le parti ai sensi dell'offerta economica descritta sub Parte Terza, Sez. II, let. b.2). In particolare, il fornitore lamenta di aver compiuto una serie di lavorazioni e opere non inizialmente ricomprese nell'offerta economica, per le quali non avrebbe ricevuto idoneo corrispettivo.

Dall'esame della memoria di costituzione, risulta che la Società ha contestato la spettanza di suddetta debenza, deducendo *inter alia* che il corrispettivo per l'esecuzione delle opere oggetto di appalto fosse determinato "a corpo" nell'offerta summenzionata. Sono stati altresì evidenziati nella memoria i plurimi ritardi nel completamento di molte opere da parte di IMP, il mancato completamento di altre, nonché i molteplici vizi e difetti di quelle effettivamente completate: tutte circostanze che hanno causato danni a G2P, consistenti nei maggiori costi per l'eliminazione dei vizi e dei difetti delle opere realizzate e o per il completamento di quelle rimaste incompiute. La resistente Società, così come rappresentata e difesa in tale giudizio, ha dunque richiesto che il giudizio sia dichiarato inammissibile, improponibile e in ogni caso infondato per assoluta carenza del *fumus bonis juris*.

Dall'esame della documentazione fornita non siamo in posizione di poter effettuare giudizi prognostici sull'esito di suddetto contenzioso.